



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 29 DIC. 2015 Deliberazione N. 1089

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 29 DIC. 2015

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. LUCIANO D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. <u>DI MATTEO</u> | 6. <u>PAOLUCCI</u> |
| 2. <u>LOLLI ASSENTE</u> | 7. <u>PEPE</u> |
| 3. <u>GEROSOLIMO</u> | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. <u>SCLOCCO</u> |
| 5. _____ | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario Ernesto Grippo

OGGETTO

Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2015. (Art. 6 comma 3 della L.R. 39/2014).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Titolo V della Costituzione ed in particolare l'articolo 117, comma 5;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*”;

VISTA la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, *che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana*;

VISTA la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, *che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità*;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, *che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*.

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;*

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (*Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)*);

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (*Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa*);

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 (*Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana*), come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 (*Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana*);

VISTO l'art. 24 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013*);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 (*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 recante: "*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*";

VISTA la L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2012/12/UE, della Direttiva 2002/89/CE, della Direttiva 2000/60/CE, della Direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)*);

VISTA la Legge regionale 5 maggio 2015, n. 9 (*Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno*);

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2015, n. 10 (*Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*);

VISTA la Legge regionale 2 luglio 2015, n. 17 (*Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)*);





VISTA la Legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (*Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*);

VISTA la Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (*Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo*);

VISTA la Legge regionale 6 novembre 2015, n. 38 (*Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38*);

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 681 del 21/10/2014 (*Parziale modifica alla D.G.R. n. 622 del 30.09.2014 recante: Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii e della L.R. 26.08.2014, n. 35.*" E *definizione dei programmi da realizzare nell'ambito delle competenze della macrostruttura della Giunta regionale.*);

VISTA la D.G.R. n. 752 del 09/09/2015 (*Riformulazione degli assetti organizzativi Formulazione della Direzione Generale della Regione e del Dipartimento Risorse e Organizzazione*);

VISTA la D.G.R. n. 776 del 19/09/2015 (*Art. 17, comma 6, della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm. e ii. – Assegnazione del personale di categoria alla Direzione Generale della Regione, ai Dipartimenti e ai Servizi Autonomi della Giunta regionale d'Abruzzo*);

PREMESSO:

- che ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012 le Regioni e le Province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti, nelle materie di loro competenza, agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee;
- che ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 39/2014 la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo* è presentata dalla Giunta al Consiglio regionale che, a conclusione dell'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e della predetta Relazione, approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo;
- che il menzionato articolo 6 deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 2 della legge regionale n. 39/2014 in base al quale il Consiglio regionale indirizza, in ogni tempo, l'attività della Giunta regionale in materia europea, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta;
- che ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 39/2014 la legge europea regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 6 e tenuto conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale ai sensi del medesimo articolo 6;

CONSIDERATO:

- che, a seguito della riorganizzazione di cui alla citata DGR n. 776 del 19/09/2015 si è provveduto alla relativa assegnazione del personale ai vari Dipartimenti e che, pertanto, solo a seguito di detto atto, con determinazione direttoriale del Direttore Generale n. 109/DRG del 06/10/2015 è stato assegnato definitivamente il personale al Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato*;

DATO ATTO:

- che la Direzione Generale della Regione, attraverso il Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato*, con nota Prot. RA/292079 del 19.11.2015, sollecitata con nota Prot. RA/309525 del 9.12.2015 ha chiesto alle strutture della Giunta di comunicare gli atti europei che necessitano di recepimento regionale attraverso la legge europea regionale 2016;
- che alla data del 15.12.2015 si è avuto il riscontro soltanto da n. 6 Dipartimenti/Servizi regionali;

PREMESSO quanto sopra, si rende necessario rinviare a un successivo provvedimento l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione dell'ordinamento europeo per il 2016;





DATO ATTO, che:

- la Direzione Generale della Regione attraverso il Servizio Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato, ha predisposto la Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, anno 2015, che evidenzia i principali adeguamenti all'ordinamento europeo effettuati nel corso dell'annualità 2015, anche con riferimento al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo è stato assicurato, in particolare, dalla legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2012/12/UE, della Direttiva 2002/89/CE, della Direttiva 2000/60/CE, della Direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015);
- l'attuazione della normativa europea è stata assicurata anche dalle seguenti leggi regionali:

Normativa Regionale	Oggetto	Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei
L.R. 5 maggio 2015, n. 9	Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione delle direttive 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
L.R. 21 maggio 2015, n. 10	Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	Disciplina europea in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG)
L.R. 2 luglio 2015, n. 17	Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
L.R. 4 luglio 2015, n. 18	Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici	Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione
L.R. 8 ottobre 2015, n. 28	Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
L.R. 6 novembre 2015, n. 38	Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

V
il
di
VI
di
VI
pre,
Bu.
VI
"S"
VIS
di f,
febl
succ
VIS
dall'
VIS
di pr
VIS
integ
VISI
diretti
selvati
VIST
ai pro
VIST
dall'ap
Diretti
(UE) .
Europe
2015);
VISTA
dell'eser
turistico
del 12 a
VISTA
edilizia ;
VISTA
(Discipi

Normativa Regionale	Oggetto	Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei
		Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere

CONSIDERATO:

- che la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2015*, posta in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), è stata predisposta dopo puntuale istruttoria favorevole del Servizio proponente;

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2015* (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- il Direttore della Direzione Generale della Regione e il Dirigente il Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea* hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2015*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**Allegato A**);
- di trasmettere la *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo – anno 2015* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012;
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza.

21
en

zione
fica
azio
P/C
getal
titui
habi

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): _____

Generale della Regione _____

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato

UFFICIO: _____

L'Estensore

Sig.ra Giuliana Cavicchia
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Emilio Sinibaldi
Dott. Massimo Verrecchia

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Giovanna Andreola
(firma)

Il Direttore Regionale

Avv. Cristina Gerardis
(firma)


Il Componente la Giunta

F.to Dott. Luciano D'ALFONSO
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Ernesto Grippo
(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____ 4 GEN 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
Verifica Alli Presidente e della Giunta
Regionale.
(firma)

M. Antonella Ameli

ALLEGATO "A"



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale della Regione
Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato

ALLEGATO come parte integrante alla dell-
berazione n. **1089** del **29.DIC.2015**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Ernesto Grippo)
M. Andò

RELAZIONE SULLO STATO DI CONFORMITÀ
DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

(Articolo 6 della L.R. 39/2014)

Anno 2015



"No TADISMI."

La presente relazione è stata predisposta dalla:

Direzione Generale della Regione

**Servizio *Verifica e Coordinamento per la Compatibilità
della Normativa Europea, Aiuti di Stato***

Dott.ssa Giovanna Andreola - Dirigente

Dott. Emilio Sinibaldi – Funzionario responsabile dell'Ufficio *per il Coordinamento Aiuti di Stato*

Dott. Massimo Verrecchia – Funzionario responsabile dell'Ufficio *Coordinamento normativa europea*

Sig.ra Giuliana Cavicchia – Collaboratore specializzato Amministrativo-Contabile

Sig.ra Giulia Berardi - Collaboratore specializzato Amministrativo-Contabile





INDICE

Introduzione	pag. 7
1. - L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso la Legge europea regionale 2015: il recepimento di direttive europee nelle materie di competenza legislativa regionale.	pag. 8
1.1 - Attuazione della Direttiva 2012/12/UE che modifica la Direttiva 2001/112/CE e <i>che riguarda i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana</i>	pag. 8
1.2 - Attuazione della Direttiva 2002/89/CE <i>sulle misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione</i>	pag.10
1.3 - Attuazione della Direttiva 2000/60/CE <i>che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dell'articolo 24 della Legge n. 97/2013</i>	pag.11
1.4 - Attuazione della Direttiva 92/43/CEE <i>relativa alla conservazione degli habitat</i>	pag.13
2 - L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso la Legge europea regionale 2015: l'attuazione di regolamenti europei e di atti che comportano obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.	pag.14
2.1 - Applicazione del reg. (UE) 702/2014 <i>per interventi nel settore della zootecnia</i>	pag.14
2.2 - Applicazione del reg. (UE) 651/2014 <i>per interventi a favore delle infrastrutture locali</i>	pag.16
2.3 - Attuazione della comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25/06/2008 e della Comunicazione COM (2011) 78 del 23/2/2011 sullo <i>Small Business Act</i>	pag.18
3. - L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso le leggi di settore (art. 11, della L.R. 39/2014)	pag.22
3.1 - La Legge regionale 5 maggio 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (<i>Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico</i>) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)	pag.22
3.2 - La Legge regionale 21 maggio 2015, n. 10 (<i>Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica</i>)	pag.22
3.3 - La Legge regionale 2 luglio 2015, n. 17 (<i>Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)</i>)	pag.22
3.4 - La Legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (<i>Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici</i>)	pag.23
3.5 - La Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (<i>Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo</i>)	pag.23
3.6 - La Legge regionale 6 novembre 2015, n. 38 (<i>Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)</i>)	pag.23
4. - Gli adempimenti regionali per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea: verifiche preventive sulle proposte di atti normativi e amministrativi della Giunta regionale, la condizionalità <i>ex ante</i> aiuti di Stato e procedimenti d'indagine su aiuti illegali e/o presuntivi	pag.25
4.1 - Le verifiche preventive sugli atti normativi e amministrativi con impatto sulla normativa di origine europea	pag.25
4.2 - La condizionalità <i>ex ante</i> aiuti di Stato: le verifiche preventive sugli atti amministrativi che comportano concessione di aiuti di Stato, gli obblighi di comunicazione e di relazione alla Commissione europea	pag.26
4.3 - Il soddisfacimento della condizionalità <i>ex ante</i> aiuti di Stato nella nuova programmazione 2014 - 2020 dei Fondi SIE: le azioni del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	pag.29
4.4 - Il procedimento di indagine formale avviato dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia <i>ex art. 108.2 del TFUE</i> : Agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali - Aiuto di Stato SA. 35083 (2012/NN) - La Decisione di recupero del 14 agosto 2015	pag.30
4.5 - Richiesta di informazioni avviata dalla Commissione europea su presunta concessione di aiuti illegali <i>ex DGR n. 749 dell' 11 novembre 2014 (Contributi PAR FSC 2007 - 2013 Linea d'Azione IV.1.2.b - Intervento 2 - «Completamento sistema impiantistico di compostaggio»</i> - CASO SA 42663 - 2015/CP - SEGEN S.p.A.	pag.31
5. - Gli adempimenti regionali per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea: le procedure d'infrazione avviate nei confronti della Regione	pag.33
5.1 - Informativa sullo stato delle procedure d'infrazione avviate nei confronti della Regione	pag.33



6. - La partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del processo di formazione degli atti normativi dell'Unione Europea.....	pag.46
6.1 - La partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione Europea	pag.46
6.2 - Osservazioni alle notifiche IMI sui requisiti proposti da altri Stati Membri a cui è subordinato l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio	pag.47
7. - Sintesi degli atti europei recepiti nel 2015	pag.48





Introduzione

La *Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo* (di seguito *Relazione sullo stato di conformità*) trova il suo riferimento normativo nell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*).

La *Relazione sullo stato di conformità 2015* rende conto del quadro degli interventi di adeguamento, posti in nell'anno, per rendere coerente l'ordinamento regionale agli atti normativi europei e a quelli statali di riferimento. La *Relazione* illustra, sinteticamente, le leggi regionali e gli atti amministrativi regionali attraverso i quali è stata realizzata la trasposizione nell'ordinamento regionale degli atti europei recepiti.

Innanzitutto è presa in esame la *legge europea regionale 2015*. Di seguito le leggi regionali di settore attraverso le quali sono stati operati i necessari adeguamenti all'ordinamento europeo.

Da ultimo sono prese in considerazione le attività poste in essere in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, procedure d'infrazione e mercato unico.

L'articolo 6 della legge regionale 39/2014 prevede inoltre, al comma 6, che la *Relazione sullo stato di conformità* sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee ai sensi dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*).



1. L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso la Legge europea regionale 2015: il recepimento di direttive europee nelle materie di competenza legislativa regionale.

Con la **legge regionale 20 agosto 2015, n. 22** (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2012/12/UE, della Direttiva 2002/89/CE, della Direttiva 2000/60/CE, della Direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)*) pubblicata sul BURAT Speciale n. 89 del 18.09.2015 è stato dato recepimento alle seguenti direttive europee:

- **Direttiva 2012/12/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, *che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;*
- **Direttiva 2002/89/CE** del Consiglio, del 28 novembre 2002, *che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;*
- **Direttiva 2000/60/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, *che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;*
- **Direttiva 92/43/CEE** del Consiglio, del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.*

Nonché è stata data attuazione anche ai seguenti Regolamenti europei, direttamente applicabili nell'ordinamento regionale, e ad una Comunicazione della Commissione che non ha :

- **Regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione, del 25 giugno 2014, *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;*
- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014, *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;*
- **Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008** (*Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)*) e della **Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011** (*Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa*).

La **legge europea regionale 2015** è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (Speciale n. 89 del 18.09.2015).

1.1. Attuazione della Direttiva 2012/12/UE che modifica la Direttiva 2001/112/CE e che riguarda i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

La **Direttiva 2012/12/UE**, *relativa ai succhi di frutta e ad altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana*, modifica la previgente Direttiva 2001/112/CE, al fine di adeguarla al progresso tecnico, tenuto conto, per quanto possibile, dello sviluppo delle norme internazionali in materia ed, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del **Codex Alimentarius** in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005 e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

In particolare, la Direttiva stabilisce:

1. l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione applicabile agli alimenti, per ricomprendervi i succhi di frutta e gli altri prodotti disciplinati dalla Direttiva in esame;



2. l'obbligo di adottare la denominazione di vendita sulla base dell'indicazione della frutta utilizzata, come riportata nell'elenco degli ingredienti;
3. l'obbligo di menzione, nell'etichettatura del succo di frutta concentrato, della presenza e della quantità di succo di limone, di limetta o di altre sostanze acidificanti aggiunte;
4. il conferimento alla Commissione europea di una delega, per un periodo quinquennale, rinnovabile tacitamente previa relazione della Commissione medesima, al fine di adeguare ulteriormente, in futuro, gli allegati della Direttiva "agli sviluppi delle norme internazionali pertinenti e di tener conto del progresso tecnico".

Gli allegati contengono le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti (I), le definizioni delle materie prime (II), alcune denominazioni specifiche nelle lingue nazionali (III), disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta (IV) ed i valori *brix* minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita (V). Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è stato fissato al 28 ottobre 2013. È istituito un regime transitorio, in virtù del quale i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, che siano conformi alla Direttiva 2001/112/CE, potranno essere ancora commercializzati fino al 28 aprile 2015.

Alla direttiva 2012/12/UE recepita con il D.lgs. n. 20/2014 che modifica il decreto legislativo 151/2004 con cui era stata attuata la previgente Direttiva 2001/112/CE, è stata data attuazione con l'articolo 2, comma 1, della legge europea regionale 2015.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione Direttiva 2012/12/UE Recepita con il D.lgs. n. 20/2014 che modifica il decreto legislativo 151/2004 con cui era stata attuata la previgente Direttiva 2001/112/CE
Principali adeguamenti disposti con l'articolo 2 della legge europea regionale 2015
<p>L'articolo 2, comma 1, della legge europea regionale 2015 autorizza la Giunta ad attuare in via amministrativa la Direttiva 2012/12/UE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 151/2004, come modificato dal decreto legislativo 20/2014. A tale riguardo si richiama l'articolo 8, comma 6 della L.R. 39/2014 in forza del quale la legge europea regionale può autorizzare la Giunta ad attuare in via amministrativa atti normativi europei purché indichi criteri e principi necessari che, per la disposizione in esame, sono quelli contenuti nelle richiamate discipline statali.</p> <p>Il comma 2 prevede che per assicurare il rispetto delle disposizioni normative contenute nel comma 1 le AUSL effettuino i controlli sugli stabilimenti delle imprese registrare nel SIVRA e sulla produzione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Con specifico riferimento ai controlli, il comma 3 precisa che essi devono essere effettuati nel rispetto del Reg. (CE) n. 178/2002, del Reg. (CE) n. 852/2004, nonché di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010).</p> <p>Per quanto riguarda il menzionato regolamento (CE) n. 178/2002, si precisa che esso contiene disposizioni sulla sicurezza degli alimenti che circolano nel mercato interno e prevede un quadro di controllo e di monitoraggio della produzione, nonché di prevenzione e di gestione dei rischi. Il regolamento istituisce inoltre l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che funge da riferimento per il controllo e per la valutazione scientifica degli alimenti. Più precisamente, esso detta disposizioni per assicurare la qualità degli alimenti destinati al consumo umano e dei mangimi, garantendo così la libera circolazione di alimenti sani e sicuri nel mercato interno. La legislazione alimentare dell'Unione europea (UE) protegge inoltre i consumatori dalle pratiche commerciali fraudolente o ingannevoli. Tale legislazione mira inoltre a proteggere la salute e il benessere degli animali, la salute delle piante e l'ambiente. Con riferimento al richiamato reg. (CE) n. 852/2004, si evidenzia che lo stesso fissa le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare e si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e alle esportazioni. L'obiettivo fondamentale perseguito da detto regolamento è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riferimento alla sicurezza degli alimenti. Esso si applica a tutti gli operatori del settore alimentare che sono tenuti a rispettare le disposizioni di igiene generale previste ai fini della sicurezza alimentare.</p> <p>Infine, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui al Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010, definisce le linee applicative del Regolamento n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.</p>



1.2. Attuazione della Direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione

La **Direttiva 2002/89/CE** introduce modifiche alla **Direttiva 2000/29/CE**. Quest'ultima prevede le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità (oggi Unione) di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione, fissa il regime fitosanitario europeo e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità.


Le modifiche introdotte dalla **Direttiva 2002/89/CE** riguardano, in particolare:

- a. la definizione di ulteriori modalità di applicazione di procedure e formalità per l'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali nell'Unione;
- b. la previsione che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento. In tale prospettiva, la Direttiva prevede l'istituzione di un sistema di cooperazione per lo scambio di comunicazioni ed informazioni tra gli organismi ufficiali responsabili e gli uffici doganali, con riferimento in particolare al caso in cui le spedizioni di vegetali o di prodotti vegetali non siano necessariamente sottoposte alle procedure e alle formalità fitosanitarie nello Stato membro in cui ha luogo lo sdoganamento;
- c. l'intensificazione di controlli efficaci ed armonizzati per migliorare la protezione contro l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- d. la previsione di tasse per effettuare i controlli, basate su costi trasparenti e il più possibile armonizzate in tutti gli Stati dell'Unione europea;
- e. la previsione della possibilità di delegare determinati compiti ad un altro servizio delle funzioni dell'autorità unica di ogni Stato membro in materia di coordinamento e di contatto per il funzionamento pratico del regime fitosanitario europeo;
- f. la semplificazione delle procedure di modifica degli allegati della Direttiva 2000/29/CE nonché l'adozione rapida di misure provvisorie commisurate al grado di urgenza che presentano determinati casi;
- g. l'ampliamento delle competenze della Commissione in materia di controlli fitosanitari, al fine di tener conto dell'ampliamento della portata delle attività fitosanitarie riconducibili a nuove pratiche e a nuove esperienze;
- h. l'esplicitazione della procedura per il rimborso del contributo fitosanitario europeo;
- i. l'esplicitazione delle procedure per i riconoscimenti dell'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS).

Alla **direttiva 2002/89/CE** recepita con il **decreto legislativo n. 214/2005** e successive modifiche ed integrazioni è stata data attuazione con gli **articoli 3 - 9 della legge europea regionale 2015**.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione Direttiva 2002/89/CE Recepita con il D.lgs. n. 214/2005
Principali adeguamenti disposti con gli articoli 3 - 9 della legge europea regionale 2015
L' articolo 3 della legge europea regionale 2015 detta disposizioni sulle finalità perseguite, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 214/2005.
L' articolo 4 esplicita le funzioni del servizio regionale competente in materia fitosanitaria, tenuto conto delle puntuali competenze che il richiamato decreto legislativo attribuisce ai servizi fitosanitari regionali.
L' articolo 5 detta disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori. In particolare, prevede, al comma 1 , che l'autorizzazione, disciplinata dall'articolo 19 del d.lgs. 214/2005, sia rilasciata dal servizio regionale avente competenza in materia fitosanitaria, entro



novanta giorni dalla richiesta. Tale termine è stato fissato in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 novembre 2009 sulla determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali. Il **comma 2** esplicita le ragioni della fissazione del termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 31/2013 sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione. In particolare, quest'ultima disposizione normativa regionale prevede che siano specificamente motivate, in relazione a particolari presupposti connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento, eventuali disposizioni di legge o di regolamento, approvate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 31/2013, qualora esse stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni. Il **comma 3** prevede che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sia presentata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, considerate le competenze degli sportelli unici previste dalle vigenti normative ed in particolare dal DPR. 160/2010. Il **comma 4** specifica che l'autorizzazione sia rilasciata attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali a cura del Servizio competente in materia fitosanitaria. Allo scopo di rilasciare un solo titolo autorizzatorio, la disposizione prevede che nella stessa autorizzazione confluiscono anche l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori e l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante se dovute. Il **comma 5** prevede che presso il Servizio competente in materia fitosanitaria sia istituita la Commissione tecnica per le valutazioni di idoneità professionale dei soggetti esperti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 214/2005. In particolare l'articolo 21 del decreto legislativo prevede, tra l'altro, che i soggetti autorizzati designino il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, affinché mantenga i contatti con il servizio fitosanitario regionale. Tale disposizione normativa deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle Politiche agricole che, all'articolo 4, comma 2, prevede che i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, con esclusione delle sementi, debbano dimostrare direttamente, o tramite una figura tecnica professionale operante in modo continuativo presso l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Il decreto ministeriale specifica i titoli professionali e di formazione che il soggetto interessato deve possedere nonché prevede il superamento di un colloquio da tenersi presso il servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda. Infine il **comma 5** detta disposizioni sulla composizione della commissione.

L'articolo 6 prevede che presso il Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sia istituito, per finalità ricognitive e di monitoraggio, il registro regionale dei produttori.

L'articolo 7 detta disposizioni sul personale deputato allo svolgimento delle funzioni di ispettore fitosanitario e di agente fitosanitario. Prevede, altresì, l'istituzione di un Registro regionale avente funzioni ricognitive e di monitoraggio, distinto nelle sezioni dedicate rispettivamente agli ispettori fitosanitari e agli agenti fitosanitari. Nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 34 del d.lgs. 214/2005, la Giunta regionale definirà i requisiti di studio e professionali degli Ispettori ed Agenti Fitosanitari, nonché i percorsi formativi da realizzare d'intesa tra il Servizio competente in materia fitosanitaria e la struttura regionale preposta alla formazione.

L'articolo 8 contiene disposizioni sulle sanzioni amministrative e sulla tariffa fitosanitaria. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 54, comma 27 del d.lgs. 214/2005, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati esclusivamente al potenziamento delle attività del Servizio competente in materia fitosanitaria. La disposizione in commento prevede anche che con legge regionale possano essere stabilite ulteriori tariffe destinate a coprire le spese sostenute dal Servizio competente in materia fitosanitaria per attività particolari, comunque connesse ai controlli e alla diagnosi fitosanitaria.

L'articolo 9 prevede la possibilità di concedere misure di aiuti di Stato per finanziare programmi di controllo degli organismi nocivi delle piante, nel rispetto dei limiti dati dalle risorse finanziarie disponibili e delle disposizioni sugli aiuti di Stato.

1.3. Attuazione della Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dell'articolo 24 della Legge n. 97/2013

La **Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque)**, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello amministrativo-gestionale.

La Direttiva persegue obiettivi ambiziosi, quali quelli di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, di migliorare lo stato delle acque e di assicurare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche disponibili.

Gli obiettivi generali perseguiti dalla Direttiva 2000/60/CE sono quelli sinteticamente riportati:

1. Estendere la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
2. Raggiungere lo stato di "buono" per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
3. Gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
4. Procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
5. Riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;



6. Rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

In base alla direttiva, gli Stati Membri devono far fronte alla tutela delle acque a livello di bacino idrografico; l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel "distretto idrografico", corrispondente all'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

In ciascun *distretto idrografico* gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto;
- l'esame dell'impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
- l'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Relativamente ad ogni distretto, deve essere predisposto un programma di misure che tenga conto delle analisi effettuate e degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva, con lo scopo ultimo di raggiungere uno "stato buono" di tutte le acque entro il 2015 (salvo casi particolari espressamente previsti dalla Direttiva). I programmi di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che costituiscono lo strumento di programmazione/attuazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva.

La direttiva 2000/60/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e con una serie di decreti attuativi. Da ultimo, l'articolo 24 della legge n. 97/2013 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013*) ha introdotto modifiche al d.lgs. 152/2006 per il corretto recepimento della Direttiva 2000/60/CE, al fine di superare le contestazioni relative alla procedura di infrazione 2007/4680.

Alla direttiva 2000/60/CE è stata data attuazione con gli articoli 10 - 11 della legge europea regionale 2015.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione Direttiva 2000/60/CE Recepita con il D.lgs. n. 152/2006 e con l'articolo 24 della legge n. 97/2013
Principali adeguamenti disposti con gli articoli 10 e 11 della legge europea regionale 2015
L'articolo 10 della legge europea regionale 2015 dispone che la Regione dia attuazione all'articolo 92 (<i>Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>) del d.lgs. 152/2006 attraverso il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006. A tale riguardo si segnala che una prima attuazione del d.lgs. 152/2006 a livello normativo regionale è stata operata attraverso la legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (<i>Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)</i>). La disposizione in commento costituisce uno specifico riferimento normativo per le attività regionali da porre in essere nell'ambito della complessiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 92 d.lgs. 152/2006, ferma restando l'attuazione già avvenuta sul piano amministrativo, della pianificazione e della programmazione da parte della Giunta regionale.
L'articolo 11 comma 1, prevede che per assicurare il mantenimento della qualità dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano e per il controllo delle fonti di inquinamento, la Giunta regionale approvi il relativo Programma. La proposta del Programma è formulata dal Dipartimento competente in materia di acque, previo raccordo con i Dipartimenti competenti in materia di salute, agricoltura, industria ed ambiente. Il Programma, non previsto espressamente dalla normativa statale, costituisce uno strumento di cui si ritiene indispensabile dotarsi per garantire che sia verificato, attraverso periodico piano di monitoraggio, il mantenimento sui corpi idrici superficiali destinati al consumo umano degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, come previsto esplicitamente dall'art. 76 comma 4, lettera c) del d.lgs. n.152/2006 ¹ . Il Programma ha inoltre l'obiettivo di verificare e tenere sotto controllo il grado di impatto, su tali corpi idrici, delle varie fonti di inquinamento recapitanti negli stessi (scarichi di acque reflue urbane, industriali, carichi zootecnici e agricoli, ecc.) Il Programma deve essere aggiornato ogni sei anni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 per il Piano di tutela delle acque.

¹ L'articolo 76, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006 così dispone: "4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:

- a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono»;
- b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
- c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa prerogante."



Il **comma 2** prevede che in fase di prima applicazione il Programma sia approvato in sede di aggiornamento del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. n. 152/2006.

Il **comma 3** prevede che il Programma sia attuato da ciascun ente preposto al controllo e al monitoraggio. Tale Programma costituirà una forma di coordinamento degli attuali programmi di monitoraggio sui corpi idrici, che ciascun Ente preposto (ARTA, ASL, Province, ecc.) già esplica in ottemperanza alla normativa vigente ed in ragione delle specifiche competenze, con il vantaggio di evitare sovrapposizioni, aggravio di costi e di lavoro.

1.4. Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat

La **Direttiva 92/43/CEE**, denominata Direttiva «*Habitat*», mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri e definisce un quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e degli animali di interesse europeo. La Direttiva «*Habitat*» istituisce la rete Natura 2000 che rappresenta la più grande rete ecologica del mondo; essa è costituita da *zone speciali di conservazione* designate dagli Stati membri ed include anche le *zone di protezione speciale* istituite dalla **Direttiva 2009/147/CE** Direttiva «*Uccelli*». Gli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE contengono i tipi di habitat e le specie la cui conservazione richiede la designazione di *zone speciali di conservazione*. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie «*prioritari*» (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

La **designazione delle zone speciali di conservazione** avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un **elenco di siti d'importanza comunitaria** per ognuna delle nove regioni biogeografiche dell'UE (la regione alpina, la regione atlantica, la regione del Mar Nero, la regione boreale, la regione continentale, la regione macaronesica, la regione mediterranea, la regione panonica e la regione steppica). Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d'importanza comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la Direttiva prevede l'avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria.

Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado, nonché significative perturbazioni delle specie. La Direttiva prevede la possibilità che l'Unione **cofinanzi le misure di conservazione**.

Spetta inoltre agli Stati membri:

- a. favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
- b. applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori;
- c. proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).

Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione della Direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in base a tali relazioni.

La **Direttiva 92/43/CEE** è stata recepita mediante il **DPR. 8 settembre 1997, n. 357**. Si è trattato inizialmente di un recepimento parziale. Ciò ha portato all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti



dello Stato italiano (Procedura n. 1999/2180). Proprio al fine di superare tale procedura di infrazione e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Direttiva 97/62/CE del Consiglio, è stato emanato il DPR. n. 120/2003 che ha modificato il DPR. 357/1997.

Alla direttiva 92/43/CEE è stata data attuazione con l'articolo 12 della *legge europea regionale 2015*.


La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione Direttiva 92/43/CEE Recepita con il DPR 8 settembre 1997, n. 357
Principali adeguamenti disposti con l'articolo 12 della legge europea regionale 2015
<p>L'articolo 12, comma 1, della <i>legge europea regionale 2015</i> prevede il coordinamento tra le procedure di VIA e la valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, se l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del richiamato D.P.R. 357/1997, l'articolo dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di VA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.b) la valutazione dell'Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale. <p>Il comma 2 prevede che le autorità competenti per le procedure di valutazione d'incidenza ambientale, ossia la Regione ed i comuni, assicurino l'accesso alle informazioni, nonché la pubblicità e la partecipazione ai relativi procedimenti. Affinché ciò si realizzi, il comma 3 prevede che la Regione ed i comuni, in qualità di autorità competenti, garantiscano, in ogni fase del procedimento, lo scambio di informazioni, le consultazioni e la partecipazione al procedimento.</p> <p>Il comma 4 detta disposizioni per assicurare l'osservanza delle prescrizioni e delle misure di mitigazione imposte dalle autorità competenti. In particolare, è previsto che le autorità competenti effettuino monitoraggi ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.</p> <p>Il comma 5, richiamando il principio di leale collaborazione, dispone che i comuni, in qualità di autorità competenti, informino la Regione in ordine alle valutazioni in corso e alle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti. Ciò anche al fine di rendere effettivo lo scambio delle informazioni tra i comuni e la Regione.</p> <p>Il comma 6 detta disposizioni relative all'adozione da parte della Giunta regionale di atti con i quali fissare criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.</p> <p>Infine, il comma 7 prevede che, per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di valutazione di incidenza ambientale, la Regione, come autorità competente, informi dell'avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.</p>

2. L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso la Legge europea regionale 2015: l'attuazione di regolamenti europei e di atti che comportano obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea **Applicazione del reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia**

I finanziamenti pubblici che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. Per le categorie così individuate dal Consiglio, in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le condizioni per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica.

Ai fini dell'individuazione delle categorie esentate dall'obbligo di notifica, il Consiglio ha approvato il regolamento (UE) del Consiglio n. 733/2013 sulla base del quale la Commissione europea ha poi adottato il **regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (ABER). Tale regolamento consente di istituire regimi di aiuti di Stato in esenzione da preventiva notifica alla Commissione europea, fermo restando l'obbligo di osservarne le condizioni di compatibilità contenute, nonché di comunicare, attraverso il sistema SANI, alla Commissione europea i regimi medesimi, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime istituito.



Fra le nuove categorie di aiuti sono state incluse quella a favore della *conservazione del patrimonio*, quella destinata ad *indennizzare i danni provocati da calamità naturali* e quella per il *settore forestale*. Restano invece comprese fra quelle già esentate dall'obbligo di notifica anche ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 1857/2006, le misure, peraltro ampiamente utilizzate dalla Regione, **per fronteggiare le crisi e i rischi derivanti dalle epizoozie o dagli organismi nocivi ai vegetali e per l'assistenza tecnica al settore zootecnico.**

Il **regolamento (UE) n. 702/2014**, agli articoli 22 e 26-28 della Sezione I del Capo terzo, disciplina le fattispecie di aiuti di Stato concedibili alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli ed al settore zootecnico, destinati a fronteggiare *«le crisi e i rischi»* inerenti le attività d'impresa per la protezione della salute animale ed umana.

L'**articolo 22** (*Aiuti per servizi di consulenza*) disciplina il sostegno alle aziende agricole attive nella produzione primaria ed ai giovani agricoltori per usufruire di servizi di consulenza finalizzati a migliorare le prestazioni economiche ed ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori di servizi di consulenza. Gli aiuti sono accessibili sulla base di criteri oggettivamente definiti.

L'**articolo 26** (*Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali*) del **Reg. (UE) n. 702/2014** disciplina le fattispecie di aiuti per la copertura di costi ammissibili riferiti a **tre tipologie di intervento**:

1. per le misure di prevenzione;
2. per le misure di controllo ed eradicazione delle epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
3. per le misure volte all'indennizzo dei danni derivanti dalla presenza delle epizoozie e di organismi nocivi ai vegetali.

Gli interventi di cui all'articolo 26 devono essere effettuati esclusivamente nell'ambito di **programmi pubblici** o per far fronte a **misure di emergenza** imposte dalle autorità sanitarie.

Tali aiuti **non possono riguardare i costi** per i quali la legislazione dell'Unione dispone che siano posti **normalmente a carico delle aziende beneficiarie**. Inoltre essi non possono riguardare **aziende che deliberatamente o per propria negligenza** abbiano causato la crisi.

Di norma, gli aiuti di che trattasi sono destinati alle aziende beneficiarie **attraverso servizi in natura**, indirettamente resi da organizzazioni o associazioni di produttori che normalmente offrono tali servizi.

In ultimo, va precisato che gli aiuti di cui all'articolo 26 devono riguardare esclusivamente le epizoozie o gli organismi nocivi ai vegetali indicati nell'elenco compilato dall'**Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi** di cui agli **allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'**articolo 27** (*Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti*) del **Reg. (UE) n. 702/2014** disciplina le fattispecie di aiuti destinati alla copertura di costi ammissibili delle seguenti tipologie:

1. aiuti per i costi amministrativi inerenti **la costituzione e la tenuta dei libri genealogici**;
2. aiuti per i costi sostenuti dalle aziende per i **test di determinazione della qualità genetica** o della resa del bestiame;
3. aiuti per i costi sostenuti dalle aziende **per la rimozione e la distruzione dei capi morti**.

Tali aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Essi devono comunque essere inseriti, come per quelli previsti dall'articolo 26 del Reg (UE) n. 702/2014, in un programma pubblico che consenta di monitorare i risultati e l'effettiva realizzazione delle misure.



Infine, l'articolo 28 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi) del Reg. (UE) n. 702/2014 disciplina gli aiuti indiretti per la copertura dei costi sostenuti dalle aziende per i premi assicurativi stipulati in relazione a perdite causate da: a) calamità naturali; b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche; c) epizootie od organismi nocivi ai vegetali; d) animali protetti.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Applicazione Regolamento (UE) n. 702/2014
Principali adeguamenti disposti con gli articoli 13 - 25 della legge europea regionale 2015
<p>L'articolo 13 della legge europea regionale 2015 esplicita le finalità dell'intervento normativo volto a dettare disposizioni per l'applicazione del Reg. (UE) 702/2014.</p> <p>L'articolo 14 individua gli obiettivi perseguiti attraverso la specificazione delle misure di aiuto finanziabili ai sensi degli articoli 22, 26, 27 e 28 del Reg. (UE) 702/2014.</p> <p>L'articolo 15 disciplina nel dettaglio le misure d'intervento azionabili ai sensi dell'articolo 26 del reg. (UE) n. 702/2014. Esse riguardano gli aiuti concedibili alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per le misure di prevenzione, controllo ed eradicazione, nonché per le misure destinate ad ovviare ai danni causati dalle epizootie o dagli organismi nocivi. La disposizione in commento specifica i costi ammissibili e le modalità per il calcolo degli indennizzi.</p> <p>L'articolo 16 specifica le modalità di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 15.</p> <p>L'articolo 17 contiene una norma transitoria di applicazione al regime di aiuti di cui alla L.R. n. 15/2003.</p> <p>L'articolo 18, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 27 del reg. (UE) 702/2014, specifica le misure di aiuto concedibili per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, per la rimozione dei capi morti e per la distruzione degli stessi. In particolare, il comma 5 prevede che gli aiuti relativi alla tenuta dei libri genealogici e ai test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame possano essere concessi ai beneficiari attraverso l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, nel rispetto della normativa statale di riferimento. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1991, n. 30 (<i>Disciplina della riproduzione animale</i>) che riguardano, in particolare, i libri genealogici e i registri anagrafici, i controlli funzionali, le valutazioni genetiche del bestiame e la riproduzione animale. Il comma 6 dispone che gli aiuti relativi ai costi di rimozione e alla distruzione dei capi morti siano corrisposti agli operatori o agli organismi economici di cui al comma 4 della medesima disposizione.</p> <p>L'articolo 19 disciplina gli aiuti concedibili per il pagamento di premi assicurativi a favore delle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del reg. (UE) 702/2014.</p> <p>L'articolo 20 disciplina gli aiuti concedibili per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014. In particolare, il comma 4 prevede che gli aiuti siano concessi attraverso organismi selezionati.</p> <p>L'articolo 21 individua i soggetti beneficiari delle tipologie di aiuti previste dal titolo VI.</p> <p>L'articolo 22 rinvia la determinazione della quantificazione degli indennizzi alla fase di istituzione dei relativi regimi di aiuti di Stato, nel rispetto della vigente normativa.</p> <p>L'articolo 23 rinvia alle pertinenti disposizioni del reg. (UE) 702/2014 per quanto riguarda l'intensità degli aiuti ed il cumulo con altre agevolazioni pubbliche concesse in relazione agli stessi costi ammissibili.</p> <p>L'articolo 24 detta disposizioni di carattere procedurale, relative alla concessione dei contributi e alle modalità di rendicontazione della spesa.</p> <p>Infine l'articolo 25 contiene disposizioni per assicurare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sugli obblighi di comunicazione/notifica alla Commissione europea delle misure istituite, tenuto conto di quanto previsto dalla LR 39/2014; contiene, altresì, disposizioni in materia di pubblicazione ed informazione delle misure istituite, da assicurare nel rispetto delle modalità esplicitate dal Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.</p>

2.2. Applicazione del reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali

L'articolo 107 del TFUE vieta gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri.

L'articolo 109 del TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa stabilire i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare, in particolare, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. L'articolo 108, paragrafo 4, prevede che la Commissione europea possa adottare regolamenti concernenti categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente



all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ossia dalla preventiva notifica.

Da ultimo, con il **regolamento (UE) n. 733/2013** del Consiglio, del 22 luglio 2013 è stato modificato il regolamento (CE) n. 994/98 **allo scopo di conferire alla Commissione europea il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto** per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Tra le nuove categorie che beneficiano dell'esenzione da notifica è stata inserita anche quella relativa alle **infrastrutture locali**.

In attuazione del Reg. (CE) 994/1998, come modificato dal Reg. (UE) n. 733/2013, la Commissione europea ha adottato il **Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014** che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER). Tale ultimo regolamento consente di istituire misure di aiuti di Stato per infrastrutture locali, in esenzione da preventiva notifica alla Commissione europea, fermo restando l'obbligo di osservare quanto in esso contenuto, nonché di comunicare le misure di aiuto, attraverso il sistema SANI, alla Commissione europea, entro 20 giorni lavorativi dalla loro istituzione.

La **mancata osservanza delle disposizioni di carattere generale** contenute nel capo I del Reg. (UE) 651/2014 e di **quelle specifiche** contenute nel Capo III, **potrebbe condurre la Commissione europea ad emanare**, ai sensi dell'articolo 10 del Reg. (UE) 651/2014 **una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto, adottate dallo Stato membro interessato** (che potrebbero soddisfare le condizioni del GBER) **debbano essere notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE**. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda gli aiuti per le infrastrutture locali, l'**articolo 56 del Reg. (UE) 651/2014** prevede che essi possano essere utilizzati per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'**articolo 56** dispone che le **infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria**. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura deve corrispondere al prezzo di mercato. La concessione in gestione dell'infrastruttura locale a terzi deve essere assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. Ai fini del **calcolo dell'intensità di aiuto spettante**, è **necessario tener conto della differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento**, prevedendo, in ogni caso, meccanismi di recupero ex post dell'aiuto medesimo.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Applicazione Regolamento (UE) 651/2014
Principali adeguamenti disposti con l'articolo 26 della legge europea regionale 2015
L'articolo 26 della legge europea regionale 2015 prevede, al comma 1 , che la Regione possa concedere finanziamenti in conto capitale per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 23/2011 e ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (UE) 651/2014. In particolare, la legge regionale n. 23/2011, nel disciplinare le funzioni in materia di aree produttive, istituisce l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) che è stata costituita in esito alla procedura di fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale. Il comma 2 prevede che tali finanziamenti possano essere concessi all'ARAP per la realizzazione di interventi negli agglomerati industriali di competenza, tenuto conto di quanto indicato nel Programma triennale di attività e promozione industriale, predisposto annualmente dall'ARAP medesima (comma 3). Il comma 4 dispone che le infrastrutture locali debbano essere messe a disposizione delle imprese interessate previo esperimento di una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato. Per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture locali, il comma 5 dispone che esse possano essere gestite dall'ARAP ovvero, la gestione delle stesse potrebbe essere affidata a terzi previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di appalti. Per



evitare il verificarsi della fattispecie delle sovvenzioni incrociate, il **comma 6** prevede che le infrastrutture locali siano gestite attraverso l'istituzione o il mantenimento di una contabilità separata. Il **comma 7** vieta la concessione di finanziamenti per infrastrutture locali all'ARAP, se l'Azienda ha registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi o se l'Azienda è oggetto di commissariamento. Il **comma 8** contiene disposizioni sul rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il **comma 9** specifica le infrastrutture che non è possibile finanziare ai sensi dell'articolo in commento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del Reg. (UE) n. 651/2014. I **commi 10, 11 e 12** dettano disposizioni tecniche per il calcolo delle intensità di aiuto concedibile. Il **comma 13** detta disposizioni sul recupero o reimpiego delle misure di aiuto concesse se, alla fine del periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale, il finanziamento effettivamente spettante risulta inferiore a quello concesso. I **commi 14 e 15** dettano disposizioni sui costi ammissibili delle infrastrutture locali e sui costi di esercizio, ai fini del calcolo del risultato operativo. Infine, il **comma 16** rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la fissazione di criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti. Il **comma 17** dispone che le linee guida di cui al comma 16 siano stabilite dalla Giunta regionale, sentita preventivamente la Commissione consiliare competente. Il **comma 18** prevede che gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea delle misure di aiuto siano assolti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale n. 39/2014.

Il **comma 19** disciplina, altresì, gli obblighi di pubblicazione ed informazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) 651/2014 da assolvere nel rispetto delle modalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

2.3. Attuazione della Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25/06/2008 e della Comunicazione COM (2011) 78 del 23/2/2011 sullo Small Business Act

L'iniziativa intitolata "*Small Business Act*" (SBA) per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, **mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese (PMI) europee**, nella consapevolezza che le PMI sono in grado di dare un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica.

Lo "**Small Business Act**" intende:

- a. migliorare l'approccio politico globale allo spirito imprenditoriale;
- b. ancorare irreversibilmente il principio "*Pensare anzitutto in piccolo*" (*Think Small First*) ai processi decisionali;
- c. promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi che continuano ad ostacolarne lo sviluppo.

Lo "*Small Business Act*" si basa su **dieci principi** destinati a guidare la formulazione delle politiche europee e nazionali, nonché su misure per la loro attuazione. I principi dello SBA sono:

I) **Lo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità**, al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati, e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. La Commissione deve promuovere la cultura imprenditoriale in particolare attraverso la creazione di reti di imprese e lo scambio di esperienze (es. settimana europea delle PMI, "Erasmus per i giovani imprenditori", schemi di tutorato per incitare le donne a fare impresa ecc.). Gli Stati membri devono adottare misure nei settori: a) dell'insegnamento e della formazione per stimolare mentalità innovative e imprenditoriali fra i giovani e nella formazione dei docenti; b) della fiscalità affinché l'imposizione fiscale non ostacoli il trasferimento delle imprese; dell'assistenza agli imprenditori, attraverso forme di tutorato e sostegno ai trasferimenti delle imprese, alle donne imprenditrici e agli immigrati che desiderano diventare imprenditori.

II) **Il sostegno agli imprenditori onesti** che desiderano **riavviare un'attività dopo aver sperimentato l'insolvenza**. La Commissione incoraggia lo sviluppo di una "politica della seconda possibilità", facilitando lo scambio di pratiche esemplari tra gli Stati membri. Invece, gli Stati membri devono: a) porre in essere regimi di sostegno, assumendo atteggiamenti positivi verso imprenditori che tentano un nuovo inizio; b) limitare la durata



delle procedure di scioglimento di un'impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta, facendo in modo che coloro che "ritentano", possano ottenere lo stesso trattamento di chi avvia una nuova impresa.

III) **La formulazione di normative conformi al principio "Pensare anzitutto in piccolo"**. Secondo le PMI, conformarsi ai regolamenti amministrativi, costituisce l'onere più pesante. Le PMI sostengono oneri amministrativi e normativi sproporzionati rispetto alle imprese più grandi. Secondo talune stime, se una grande impresa spende 1 euro per dipendente per soddisfare obblighi di legge, una PMI può giungere a spendere in media fino a 10 euro. Per questo motivo, prima di adottare nuove normative, la Commissione e gli Stati membri devono valutare il loro impatto attraverso una "prova PMI", condurre consultazioni delle parti interessate, ricorrere a misure specifiche per le piccole imprese e microimprese in materia d'informazione e di relazione.

IV) **L'adattamento delle pubbliche amministrazioni** alle esigenze delle PMI ed eliminazione degli ostacoli amministrativi. Gli Stati membri devono ricorrere quanto più possibile a procedure semplificate, all'*e-government* e a soluzioni a sportello unico e devono impegnarsi ad accelerare le procedure necessarie a fondare un'impresa e ad avviare le attività commerciali (processo di attuazione della Direttiva servizi).

V) **L'adeguamento dell'intervento politico pubblico** in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione degli aiuti di Stato. In particolare, gli Stati membri devono adottare misure specifiche per le PMI e informare meglio quest'ultime sulle opportunità esistenti. Con riferimento alla politica degli aiuti di Stato, gli SM devono andare incontro alle esigenze delle PMI, anche attraverso la formulazione di interventi più mirati.

VI) **Il ricorso a tipi di finanziamento diversificati**, quali i capitali di rischio, il microcredito o il finanziamento mezzanino. Infatti, ottenere un tipo di finanziamento adeguato può costituire un rilevante problema per gli imprenditori e le PMI. La Commissione deve creare condizioni favorevoli agli investimenti, in special modo a livello transfrontaliero, nonché assistere gli SM nell'elaborazione di programmi di alta qualità, destinati a sviluppare la propensione ad investire. Gli Stati membri devono avviare nuovi programmi d'incentivo agli investimenti, sfruttando al contempo le possibilità offerte dai fondi europei.

VII) **L'adeguamento della politica del mercato interno** alle caratteristiche delle PMI e miglioramento della sua governance e visibilità. La Commissione deve adoperarsi affinché le PMI beneficino delle opportunità offerte dal mercato unico quali, ad esempio: il sistema dei brevetti e del marchio europeo; l'aumento dei finanziamenti UE che permettono alle PMI di migliorare l'informazione sulle norme europee e sul loro uso; la promozione del commercio transfrontaliero delle PMI, anche attraverso la riduzione degli oneri amministrativi. Gli Stati membri devono garantire una serie di misure, tra le quali: la corretta applicazione del principio del riconoscimento reciproco; l'organizzazione di campagne di promozione e d'informazione per incoraggiare le PMI a fare un uso migliore delle norme e a commentare il loro contenuto; l'accesso alle PMI di servizi di consulenza, anche per potersi difendere da pratiche commerciali sleali.

VIII) **il Rafforzamento del potenziale d'innovazione, di ricerca e di sviluppo** delle PMI, in particolare attraverso l'acquisizione delle competenze necessarie da parte degli imprenditori e del loro personale, il raggruppamento delle imprese in cluster e il coordinamento delle iniziative nazionali. La Commissione deve sostenere la partecipazione delle PMI ai programmi e il loro accesso agli aiuti di Stato. Gli SM devono porre in essere una serie di azioni, quali, ad esempio: la promozione della internazionalizzazione delle PMI e della crescita delle competenze delle PMI nella ricerca e nell'innovazione, semplificando l'accesso ad infrastrutture pubbliche; l'accesso delle PMI alle attività transnazionali di ricerca.

IX) **La trasformazione delle sfide ambientali in opportunità** nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti e servizi. In particolare, gli Stati membri devono incentivare le PMI a sviluppare nuovi prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente e ad adottare sistemi di gestione eco-efficienti.

X) **L'apertura delle PMI ai mercati esterni**. Le PMI devono ricevere maggiore assistenza per poter superare le barriere commerciali nei mercati esterni all'UE e in particolare nei mercati emergenti.



Con la **Comunicazione (2011) 78**, la Commissione europea ha disposto il riesame dello *Small Business Act*, proponendo una serie di azioni che intendono rispondere alle sfide poste dalla crisi economica e che sviluppano interventi in linea con la strategia Europa 2020, con i seguenti obiettivi:

- a. fare della regolamentazione intelligente una realtà per le PMI europee;
- b. prestare particolare attenzione alle necessità di finanziamento delle PMI;
- c. adottare un approccio ampio per migliorare l'accesso al mercato per le PMI;
- d. aiutare le PMI a contribuire ad un'economia efficiente sul piano delle risorse;
- e. promuovere l'imprenditorialità, la creazione di occupazione e la crescita inclusiva.

Nell'ambito dell'obiettivo "**la regolamentazione intelligente che diventa una realtà per le PMI europee**", la Commissione europea ha assunto, in particolare, l'impegno di avvalersi delle competenze delle PMI per valutare l'impatto delle nuove proposte sulle PMI, tenendo conto, se del caso, delle differenze di dimensione delle imprese; promuovere l'applicazione del principio "una sola volta", secondo il quale le autorità pubbliche devono astenersi dal richiedere nuovamente informazioni, dati, documenti e certificati che siano stati già forniti nel contesto di altre procedure; semplificare il quadro contabile dell'UE per le società a responsabilità limitata; verificare la possibilità di ridurre le norme aggiuntive introdotte dagli SM quando recepiscono nella legislazione nazionale le direttive europee.

Gli Stati membri sono, invece, tenuti a: valutare in modo sistematico l'impatto della legislazione sulle PMI utilizzando un "test PMI", tenendo conto delle differenze delle dimensioni delle imprese; presentare un piano previsionale della legislazione attinente alle imprese che entrerà in vigore nel successivo esercizio finanziario; applicare il principio "*Think small first*", non solo alla legislazione ma anche alle procedure amministrative riguardanti le PMI.

In merito all'obiettivo "**Prestare particolare attenzione alle necessità di finanziamento delle PMI**" la Commissione intende: promuovere sistemi rafforzati di garanzia del prestito per favorire investimenti, crescita, innovazione e ricerca delle PMI; rendere più accessibili i programmi di finanziamento europei; migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali di rischio; facilitare l'accesso delle PMI al mercato delle conoscenze.

Gli Stati membri sono invitati a: facilitare l'accesso delle PMI ai fondi europei e il dialogo tra le PMI e gli Istituti di credito; creare uno sportello unico a cui le PMI possano rivolgersi per chiedere sovvenzioni europee, nazionali e locali.

Nell'ambito dell'obiettivo "**Adottare un approccio ampio per migliorare l'accesso al mercato per le PMI**", la Commissione europea intende, in particolare, predisporre un quadro specifico per dare modo alle PMI di affrontare la sfida di una economia efficiente sul piano delle risorse e di sfruttare appieno le potenzialità; gli SM sono invitati a fornire un sostegno alla creazione di reti di PMI, in conformità con le norme europee in materia di aiuti di Stato e di concorrenza e ad incoraggiare le PMI ad acquisire competenze specialistiche per aiutare le imprese a crescere, innovare e internazionalizzarsi.

Riguardo all'obiettivo "**Aiutare le PMI a contribuire ad un'economia efficiente sul piano delle risorse**" la Commissione europea è chiamata ad attuare piani e a sviluppare azioni in materia ambientale ed energetica, prestando particolare attenzione alle PMI (promuovere la creazione di reti di impresa, di tecnologie a basse emissioni di carbonio, trasferimento delle migliori pratiche dalle regioni con esperienze avanzate a quelle arretrate); gli SM sono invitati, in particolare, ad utilizzare al meglio la possibilità di favorire con aiuti di Stato investimenti nei settori dell'ambiente e dell'energia.

Con riferimento all'obiettivo "**Promuovere l'imprenditorialità, la creazione di occupazione e la crescita inclusiva**", la Commissione europea pone l'accento sulla formazione per far sì che i sistemi di istruzione forniscano effettivamente le competenze necessarie per creare e gestire una PMI, sulla possibilità di monitorare la capacità di innovazione delle microimprese allo scopo di proporre un quadro integrato per lo sviluppo e la



promozione delle competenze informatiche per l'innovazione e la competitività. Gli SM sono invitati, in particolare, a ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi (comprese le autorizzazioni ambientali), necessari per esercitare una specifica attività d'impresa, nonché a prevedere la riduzione dei termini per gli imprenditori onesti per la riabilitazione e la liquidazione dei debiti dopo il fallimento.

La tabella che segue sintetizza i principali adeguamenti operati attraverso la legge europea regionale 2015.

Attuazione della comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25/06/2008 e della Comunicazione COM (2011) 78 del 23/2/2011 sullo Small Business Act
Principali adeguamenti disposti con gli articoli 27-29 della legge europea regionale 2015
<p>L'articolo 27 della legge europea regionale 2015 prevede che la Regione, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione europea sullo SBA e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010, sostenga la qualificazione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese attraverso la creazione di un contesto normativo ed economico favorevole all'imprenditorialità e al rafforzamento della competitività sui mercati. L'azione regionale dovrà svolgersi nel rispetto delle regole conformi al principio del "Think Small First".</p> <p>L'articolo 28, comma 1 prevede che la Regione promuova azioni di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri amministrativi, tenuto conto, altresì, degli esiti delle consultazioni delle associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, produttivo, sociale e culturale. Il comma 2 dispone che la Regione assicuri forme di consultazione delle associazioni rappresentative dei potenziali destinatari di finanziamenti nell'ambito della programmazione e della destinazione delle risorse, allo scopo di acquisire elementi utili, anche ai fini della semplificazione, al miglior impiego delle risorse. Il comma 3 dispone che i bandi e gli avvisi utilizzino un linguaggio chiaro e comprensibile e prevedano modalità semplificate per la presentazione delle istanze e per la rendicontazione delle risorse spese. Al fine di semplificare le procedure per la concessione di misure che costituiscono aiuti di Stato, la Regione utilizza prioritariamente gli strumenti di intervento previsti dai regolamenti europei che esentano dall'obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea, anche tenuto conto delle misure azionabili nelle zone assistite del territorio regionale, come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea. Le misure azionabili nelle zone assistite di cui all'articolo 107 3 c) del TFUE comprendono sia gli aiuti a finalità regionale per gli investimenti, sia le maggiorazioni delle intensità che talune tipologie di aiuti prevedono se gli interventi sussidiati sono realizzati nelle aree assistite.</p> <p>Le disposizioni contenute nel comma 4 intendono contemperare due distinte esigenze: da un lato assicurare il rispetto della condizionalità ex ante "aiuti di Stato" e, dall'altro, ridurre al minimo l'aggravio delle procedure per le MPMI. La soluzione indicata dalla disposizione normativa in questione è costituita dalla definizione di schemi di bandi ed avvisi, nonché di percorsi omogenei per lo svolgimento di controlli preventivi e successivi, necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato. Il comma 5 prevede che le strutture regionali responsabili della concessione dei finanziamenti utilizzino modalità di interazione con le MPMI tali da agevolare al massimo la conoscibilità dei dati, delle informazioni e di quanto risulta necessario per l'accesso ai finanziamenti. Il comma 6 dispone che la Giunta regionale, attraverso la Direzione generale della Regione, avente competenze in materia di coordinamento per gli aiuti di Stato come previsto dalla legge regionale n. 39/2014, definisca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea regionale 2015, gli schemi di bandi ed avvisi, nonché le modalità di svolgimento dei controlli volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato.</p> <p>L'articolo 29 introduce l'articolo 6 bis nel testo della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (<i>Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione</i>). L'articolo 6 bis prevede al comma 1 che le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle MPMI siano precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle imprese, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via di urgenza. Il comma 2 prevede il Test PMI quale strumento per valutare l'impatto sulle MPMI delle proposte normative regionali. Il comma 3 prevede che in fase di prima applicazione, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscano criteri e modalità per lo svolgimento del Test PMI. Il comma 4 prevede che, entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione, il Regolamento interno per i lavori del Consiglio sia adeguato alle disposizioni contenute nell'articolo in commento. Il comma 5 prevede che la Giunta regionale individui la struttura responsabile del coordinamento delle attività per lo svolgimento del Test PMI che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio regionale. Il comma 6 prevede che le risultanze del test PMI siano rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio. Infine, il comma 7 prevede che per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitino le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.</p>



**3. L'adeguamento dell'ordinamento regionale attraverso le leggi di settore (art. 11, della L.R. 39/2014)
La Legge regionale 5 maggio 2015, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)**

La Regione Abruzzo, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno con la legge regionale in esame ha inteso superare le vigenti prassi amministrative degli **albi provvisori delle guide e degli accompagnatori turistici**, la cui iscrizione avviene a seguito di un atto autorizzatorio da parte del Servizio regionale proponente (espressione della licenza prevista dalla normativa regionale), modificando la L.R. n. 39/1987 depurandola dalle norme in contrasto con l'attuale quadro normativo europeo e statale.

In tal modo viene riattivato il sistema abilitativo alle professioni turistiche a seguito di superamento di un esame, e, **in coerenza con la Direttiva europea sui servizi, si prevede la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività** ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 per coloro che intendono esercitare l'attività. Inoltre, viene superata l'iscrizione ai rispettivi albi, quali modalità preordinata e presupposta all'esercizio dell'attività, **per sostituirla con l'inserimento in un semplice elenco** rispettivamente degli accompagnatori turistici e delle guide turistiche regionali dal valore **puramente ricognitivo e informativo**.

3.2. La Legge regionale 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

La legge regionale in esame è stata introdotta nell'ordinamento regionale al fine di consentire alle ATER ed ai Comuni di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale **"piani di vendita"** (e/o rimodulazione degli stessi) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare di proprietà.

La normativa si è resa necessaria, tenuto conto delle numerose richieste dei Comuni e delle ATER, per aggiornare le modalità attuative e semplificare l'alienazione e quindi la miglior valorizzazione possibile del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER e dei Comuni.

Le principali novità relative ai piani di vendita proposti dalle ATER e dai Comuni è quella di rendere alienabile parte patrimonio abitativo esistente nel territorio, facilitando gli acquisti e la mobilità nonché l'aggregazione funzionale degli immobili e la cessione del patrimonio fra Enti istituzionali per rendere una gestione unitaria e quindi più funzionale. **Dal punto di vista dell'ordinamento europeo**, ed in particolare rispetto obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea, **tali "piani di vendita" sono stati resi coerenti con la disciplina europea dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) prevedendo che i proventi delle vendite fossero inseriti in piani economici e finanziari di durata pluriennale compatibili con l'onere pubblico imposto alle ATER e che tali obblighi di coerenza fossero verificati e controllati dalle strutture della Giunta regionale.**

3.3. La Legge regionale 2 luglio 2015, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)).

La legge regionale in esame ha modificato la legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (*Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*). Tra le modifiche apportate ha previsto che chi svolge l'attività funebre fornisce anche la prestazione di sollevare i dolenti dalle incombenze relative al decesso del congiunto. In questo caso **tale requisito è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 15 della Direttiva 2006/123/CE**



nota come “direttiva servizi”. Non è infatti discriminatorio in quanto non introduce limitazioni o restrizioni direttamente o indirettamente riferibili alla cittadinanza o all’ubicazione della sede legale. È necessario in quanto giustificato dai seguenti motivi di interesse generale: tutela dei destinatari del servizio, dei consumatori. E’ proporzionato in quanto non è possibile garantire diversamente i suindicati motivi di interesse generale. Non è pertanto possibile sostituire il requisito con altro.

3.4. La Legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (*Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*)

La legge regionale 4 luglio 2015 n.18 ha introdotto le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, tenendo conto della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione. Tale direttiva recepita in Italia con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n 63.

La legge regionale attribuisce alla Giunta Regionale l’onere di adottare disposizioni e linee guida necessarie ad attuare i Decreti emanati dal competente Ministero, consentendo così una rapida e specifica adozione delle disposizioni tecniche e regolamentari. Sono state altresì demandate alla Giunta regionale le modalità per la istituzione ed il funzionamento del Catasto Territoriale degli impianti termici entro i termini stabiliti, in modo da consentire la successiva programmazione delle azioni regionali da porre in essere per il governo della materia. Si è altresì disposto che la Giunta regionale attui la direttiva in via amministrativa così da consentire l’adozione dei provvedimenti e delle azioni più idonee, in linea con le disposizioni vigenti di una amministrazione efficace ed efficiente.

3.5. La Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (*Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo*)

La legge regionale in esame autorizza la Giunta regionale ad eseguire interventi per la realizzazione dei “Piani di Sorveglianza delle aree di produzione e raccolta delle vongole (*Venus gallina*) e dei molluschi gasteropodi marini” previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli di origine animale destinati al consumo umano. Allo scopo di consolidare il processo di risanamento dei Centri di Ricerca in Agricoltura di cui all’art. 2 della L.R. 53/1997 è stata prevista l’istituzione di un apposito Fondo, finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dei Centri medesimi. Tale aiuto è concesso sotto forma di prestito da rimborsare a partire dall’ottavo mese dall’erogazione, anche in forma rateale nel rispetto dell’art. 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

3.6. La Legge regionale 6 novembre 2015, n. 38 (Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (*Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa*))

La legge regionale per l’ “Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (*legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’ Appennino Parco d’Europa*)” ha istituito il Parco naturale regionale Trabocchi del chietino in una zona caratterizzata da importanti valori ambientali, naturalistici e paesaggistici in quanto nell’area immediatamente a monte del tratto di costa in questione è stato individuato dal 1995 il Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Riserva naturale regionale *Fosso delle Farfalle* le cui acque si immettono nel Parco naturale regionale Trabocchi del chietino. In conformità alla L. 394/91, artt. 23 e 24, la gestione



del Parco è demandata ai comuni territorialmente competenti che costituiscono un organo di gestione secondo quanto previsto dalla L.R. 38/96, art. 11 comma 21. Tale provvedimento, volto alla tutela degli ambienti marini e terrestri, dell'ecosistema complesso e del paesaggio, è improntato ai principi della normativa internazionale, comunitaria e nazionale come la Direttiva 92/43/CEE (*Habitat*) del Consiglio del 21 maggio 1992 *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, così come la Direttiva della Comunità europea sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché di altri testi di indirizzo nazionale, comunitario ed internazionale, così come la Direttiva 2014/89/UE *che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere*. Tenendo conto anche della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni COM.(2014) 357 relativa alla strategia dell'Unione Europea per la regione adriatica e ionica nell'ambito del progetto comunitario "Crescita blu".



4. Gli adempimenti regionali per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: Verifiche preventive sulle proposte di atti normativi e amministrativi della Giunta regionale, la condizionalità *ex ante* aiuti di Stato e procedimenti d'indagine su aiuti illegali e/o presunti tali

La Regione Abruzzo, in osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ha adottato, in via di prassi, anche un modello di “verifica preventiva” delle proposte di deliberazione provenienti dai Servizi competenti per materia. Le verifiche sono svolte dal Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato* che predispone i pareri di conformità all’ordinamento europeo, resi su richiesta del Servizio che svolge le funzioni di segreteria della Giunta regionale. Tali pareri sono posti a corredo di ciascuna proposta di deliberazione dell’Esecutivo regionale.

4.1. Le verifiche preventive sugli atti normativi e amministrativi con impatto sulla normativa di origine europea

Al fine di assicurare il rispetto di eventuali obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e la conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo, sono state esaminate preventivamente le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

Dipartimenti proponenti	Oggetto	DGR
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Proposta di deliberazione recante: “Disegno di legge recante: “Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici””	n. 715/C del 04/11/2014
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Progetto di legge recante: “Modifica della L.R. 17 aprile 2014, n. 19 (<i>Norme per l'accesso alle spiagge degli animali di affezione</i>)”	n. 164/C del 04/03/2015
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Proposta di deliberazione recante: “Proposta al Consiglio Regionale di “Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”	n. 213/C del 21/03/2015
Per la Salute e il Welfare	Proposta di deliberazione recante: “Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”	n. 242/C del 28/03/2015
Della Presidenza e Rapporti con l'Europa	Proposta di deliberazione recante: “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015 (n. 2 del 20 gennaio 2015)”	----
	Proposta di deliberazione recante: “Attuazione della legge 56/2014 – Approvazione D.d.L. recante: “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014” – Revoca DGR 897/C del 29 dicembre 2014”	n. 559/C del 30/06/2015
	Deliberazione di Giunta regionale recante: “Cedimento strutturale di parte dell'opificio industriale della Società Brioni S.p.A. – Compartecipazione della Regione Abruzzo agli interventi urgenti”	n. 449 del 12/06/2015
Ufficio di diretta collaborazione del Presidente	Disegno di legge regionale recante: “Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di formazione ed aggiornamento”	n. 652/C del 04/08/2015
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	Proposta di deliberazione recante: “Approvazione disegno di legge regionale recante Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e di scarichi di acque reflue urbane”	----
- Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Per la Salute e il Welfare	Proposta di deliberazione recante: “Approvazione proposta di Regolamento di attuazione della L.R. n. 48 del 18 dicembre 2013 recante “Disciplina delle fattorie didattiche, agri nido, agri asilo”	n. 728/C del 09/09/2015
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Proposta al Consiglio Regionale del “Regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo” L.R. n. 3 del 04.01.2014 – artt. 5 e 42 comma 9”	n. 797/C del 29/09/2015



Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Proposta di DGR avente ad oggetto: "Disegno di Legge regionale recante: Sviluppo della logistica e dell'intermodalità regionale"	----
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Proposta di DGR avente ad oggetto: "Concessione di contributi in regime di <i>de minimis</i> " – interventi di credito agrario a breve termine – Programma Operativo Reg.(UE) n. 1408/2013, Reg. (UE) n. 1407/2013 e Legge regionale n. 53/97 art. 17. Anno 2016"	n. 939 del 18/11/2015
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Proposta di DGR avente ad oggetto: "Disegno di Legge regionale recante: Modifiche alla Legge regionale 29 novembre 1998, n. 128 recante "Istituzione della Riserva Naturale Guidata Bosco di Don Venanzio" Nel territorio del comune di Pollutri".	----
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Proposta di DGR avente ad oggetto: "L.R. 8 ottobre 2015, n. 28, art. 4 – Aiuti finalizzati al risanamento dei Centri di ricerca in agricoltura partecipati dalla Regione Abruzzo. Approvazione schema di avviso per l'accesso al Fondo di cui all'art. 4 c.1 L.R. 28/2015"	n. 893 del 5/11/2015

4.2. La condizionalità *ex ante* aiuti di Stato: le verifiche preventive sugli atti amministrativi che comportano concessione di aiuti di Stato, gli obblighi di comunicazione e di relazione alla Commissione europea

Il rispetto degli obblighi in materia di aiuti di Stato è necessario per garantire la difesa del principio di parità delle condizioni fra le imprese europee e per evitare che gli Stati membri si lancino in una dispendiosa gara alle sovvenzioni, non sostenibile per i singoli Stati membri e del tutto dannosa per l'Unione nel suo insieme.

Con riferimento al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, le verifiche preventive svolte dal Servizio Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato, talvolta anche nella fase di elaborazione dei bandi ed avvisi hanno riguardato, in particolare, le seguenti deliberazioni:

Dipartimenti proponenti	Oggetto	DGR
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	L.R. 77/2000 - Bando relativo al Programma di attuazione 2012/2014 – Quesiti su applicazione Regime "de minimis"	----
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	Bando relativo PAR – FSC 2007 – 2013, Linea di Azione 1.2.1.a – "Sostenere le imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del sociale, dei servizi e della cooperazione nei processi di nascita innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva"	DGR n. 100 del 17/02/2015
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	PAR FAS Regione Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione 1.3.3.a "Elevare il grado di attrattività turistica territoriale mediante la realizzazione, conservazione e valorizzazione di hub culturali (aree archeologiche, musei, teatri e sale polivalenti in edifici monumentali o storici, beni storici ed architettonici) attrattori di domanda turistica e ad alto valore aggiunto nonché mediante azioni e interventi di valorizzazione della montagna e delle risorse naturali in genere" – Approvazione Atto di indirizzo e "Avviso Pubblico per la selezione di iniziative da finanziare, finalizzate al recupero e valorizzazione dei sentieri di montagna"	----
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	PAR FSC Abruzzo 2007-2013 – Linea d'Azione III.2.2.a "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione passeggeri e merci", Intervento 1 "Potenziamento razionalizzazione e messa in rete dell'insieme dei nodi aeroportuali e portuali con riferimento alla movimentazione passeggeri e alla logistica delle merci" Progetto: "Ampliamento e messa in sicurezza del Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi"	----
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PAR-FAS 2007-2013 – Linea di Azione 1.2.1.a "Sostenere le Imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del sociale, dei servizi e della cooperazione nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva – Approvazione del Bando per il rafforzamento e la creazione d'impresa mediante nuovi investimenti per l'Innovazione Tecnologica, TIC, Turismo, Tipicità Locali e Green Economy della Valle Peligna"	DGR 451 del 12 giugno 2015



	Avviso Pubblico relativo al POR FESR 2007-2013, Attività 1.2.2. "Aiuti alle piccole nuove imprese innovative – denominato "Start UP, Start Hope – Sostegno alle piccole nuove imprese innovative"	DGR 626 del 21/07/2015
	PAR FSC Abruzzo 2007-2013 Line di Azione I.1.1.a – "Sostenere la realizzazione dell'azione connessa Automotive" – denominato: "Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contatti di Sviluppo Locale per la promozione della competitività del sistema produttivo nei settori dell'Automotive e della Meccatronica"	DGR 624 del 21/07/2015
	PAR – FAS Abruzzo 2007-2013, Linea di Azione I.2.1.a - Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contatti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale.	DGR 623 del 21/07/2015
	PAR-FSC 2007-2013 - Linea d'Azione I.1.1.a - Avviso Pubblico per l'erogazione di aiuti a progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale destinato alle imprese afferenti al dominio tecnologico Automotive/Meccatronica (Art. 25 Reg. UE n. 651/2014)	DGR n. 736 del 09/09/2015
	"Accordo di Programma Abruzzo 2015" denominato: "Bando per l'agevolazione dei progetti di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo"	DGR n. 849 del 20/10/2015
	Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica di processo ed organizzativa da parte di PMI localizzate nel territorio della Regione Abruzzo	DGR n. 881 del 03/11/2015
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	Approvazione Programma Operativo regionale 2015 – 2017 per le attività previste dall'articolo 18, comma 1 lettere a) e b) e dall'articolo 20 della L.R. 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) ed istituzione del regime di aiuti ai sensi degli articoli 22 e 27 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea del 25 giugno 2014	----

Il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato è stata assicurata altresì ottemperando agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108.3 del TFUE delle seguenti misure di aiuto istituite nel 2015, attraverso il sistema *State Aid Notification Interactive (SANI2)*.

	N°	Direzione	Titolo aiuto	Procedura di notifica
1	SA.39932	Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Determinazione Dirigenziale n. DD28/374 recante "Istituzione sinfonica abruzzese - Impegno di spesa anno 2014 e liquidazione acconto – Cap. 61657. Somma non soggetta a ritenuta 4%"	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
2	SA.40279	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	DGR 814 del 5 dicembre 2014 – PAR FSC 2007-2013 - Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - Linea di Azione I.2.1.a "Rimodulazione del programma della Linea d'azione I.2.1.a - Approvazione "Bando iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali attraverso l'utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività per il rafforzamento e la creazione d'impresa mediante nuovi investimenti per l'Innovazione Tecnologica, TIC, Turismo, Tipicità Locali e Green Economy della Valle Peligna"	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
3	SA.40287	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	DGR 814 del 5 dicembre 2014 – PAR FSC 2007-2013 - Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - Linea di Azione I.2.1.a "Rimodulazione del programma della Linea d'azione I.2.1.a - Approvazione "Bando iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali attraverso l'utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale della Valle Peligna"	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
4	SA.40514	Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	Determinazione Dirigenziale n. DD28_451 del 29 dicembre 2014 "Impegno di spesa 2014 – Ente Teatrale Teatro Stabile d'Abruzzo"	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014



5	SA.41209	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	Istituzione di regimi di aiuto ai sensi degli articoli 26 e 27 del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della CE n. 1857/2006 – Legge regionale n. 15/2003	Regolamento (UE) n. 702/2014
6	SA.41456	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	D.D. n. 06/DI.30 del 17.03.2015 “Programmazione esecutiva regionale per il triennio 2012/2014. Approvazione Avviso pubblico per l’attuazione del Progetto “Azione di Sistema Welfare To Work per le politiche di re-impiego”	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
7	SA.43030	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione I.1.1.a “Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali attraverso l’utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locale per la promozione della competitività del sistema produttivo nei settori dell’Automotive e della Meccatronica	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
8	SA.43034	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	POR FESR Abruzzo 2007-2013 – Attività I.2.2. Avviso pubblico Start-Up , Start-Hope – Sostegno alle piccole nuove imprese innovative (Art. 22 Reg. UE n. 651/2014)	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
9	SA.43035	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 - Linea di Azione I.2.1.a “Bando per iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali attraverso l’utilizzo dei Contratti di Sviluppo Locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014
10	SA.43840	Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.1.1.a – Approvazione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di aiuti a progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale destinato alle imprese afferenti al dominio tecnologico Automotive/Meccatronica	Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014

Da ultimo si riporta in tabella, in ottemperanza agli **obblighi di relazione alla Commissione Europea**, una **sintesi dei dati trasmessi nel 2015** per le misure di aiuto censite attraverso il sistema *State Aid Reporting Interactive (SARI)*.

Dipartimenti regionali	n° rif.	Titolo	Importi erogati (MEuro)
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	SA.33978	Progetto speciale “Formazione continua per imprese medie e grandi”	0,039
	SA.33979	Progetto speciale “Formazione continua per imprese medie e grandi”	0,243
	SA.35020	Progetto “Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi”	1,792 0,012
	SA.36273	POR FESR Abruzzo 2007-2013 Attività I.2.2. “Aiuti alle piccole nuove imprese innovative	2,55
	SA.36584	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali – Titolo IV – Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	2,229 (impegno)
	SA.36585	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali – Titolo III – Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all’art. 107 3, C) TFUE	0,235 (impegno)
	SA.36586	Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento	11,254 (impegno)



Dipartimenti regionali	n° rif.	Titolo	Importi erogati (M€uro)
		di unità industriali, attraverso contratti di sviluppo locali - Titolo II - Progetti relativi ad investimenti nelle aree 107 3, C) TFUE	
	SA.37324	Progetto speciale "Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi"	0,554
	SA.38660	Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali Linea I.2.1.a PAR FAS 2007 - 2013 - Titolo IV - Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	0,314
	SA.38661	Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali Linea I.2.1.a PAR FAS 2007 - 2013 - Titolo III Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE	2,0 (impegno)
	SA.38662	Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali Linea I.2.1.a PAR FAS 2007 - 2013 - Titolo II Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE	1,686
Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	SA.39932	Determinazione Dirigenziale n. DD28/374 recante: L.R. 9.08.1990, n. 76 - Istituzione sinfonica abruzzese - Impegno di spesa anno 2014 e liquidazione acconto - Cap. 61657. Somma non soggetta a ritenuta 4%	0,300 (impegno)

4.3. Il soddisfacimento della condizionalità *ex ante* aiuti di Stato nella nuova programmazione 2014 - 2020 dei Fondi SIE: le azioni del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

La Regione Abruzzo, nel quadro delle attività previste nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) di cui alla DGR n. 659 del 04 agosto 2015 - predisposto sulla base delle Linee Guida trasmesse con nota n. 6778 dell'11.07.2014 dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con riferimento all'Accordo di Partenariato 2014 - 2020 - ha stabilito che il Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato* fosse destinatario di alcune attività specifiche riguardo alla corretta applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Infatti al punto 6 «*Interventi di rafforzamento amministrativo*» lettere E.7 e E.9., nella prospettiva del miglioramento della qualità della spesa ed al fine di rendere sistematica la verifica preventiva del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, la Direzione Generale della Regione, attraverso il Servizio *Verifica e Coordinamento per la compatibilità della normativa europea, Aiuti di Stato*, è stata individuata come responsabile della realizzazione dei seguenti obiettivi:

1. elaborazione di nuove Check list «aiuti di Stato» per i relativi controlli di I e di II livello;
2. elaborazione, specifiche Check List «aiuti di Stato» atte a costituire una guida di riferimento nella elaborazione di Bandi e di Avvisi pubblici, nell'ottica della riduzione della spesa;
3. predisposizione di format di bandi e avvisi, con riferimento al tema degli aiuti di Stato;

In merito a tali attività la Direzione Generale della Regione con propria determinazione direttoriale n. 127/DRG del 22/10/2015 ha costituito il Gruppo di Lavoro interistituzionale Giunta - Consiglio Regionale pre la realizzazione delle menzionate attività.



A tal riguardo il GDL si è insediato formalmente in data 09 novembre 2015 ed dopo un primo esame della normativa europea in materia di concessione di aiuti in «*de minimis*» ha elaborato le prime **Check List** che dovranno essere applicate uniformemente da tutte le strutture regionali per la concessione di tali aiuti.

Nel prosieguo dell'anno 2016 si procederà ad elaborare le ulteriori check list per i regolamenti europei in esenzione (Reg. UE 651/2014, Reg. UE 702/2014 e Reg. UE 1388/2014).

Una volta predisposte tali check list, le stesse saranno utili anche per impostare un "articolato tipo" che contribuirà a comporre dei format di Bandi o Avvisi pubblici per la omogenea applicazione delle norme europee nella spesa dei Fondi SIE.

4.4. Il procedimento di indagine formale avviato dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ex art. 108.2 del TFUE: Agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali - Aiuto di Stato SA. 35083 (2012/NN) - La Decisione di recupero del 14 agosto 2015

La Commissione Europea in data 14 agosto 2015 ha adottato - ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, ed a conclusione del "procedimento di indagine formale" avviato nell'ottobre 2012 - la Decisione C(2015) 5549 final riguardante il **recupero delle agevolazioni fiscali e contributive concesse** alle imprese abruzzesi per gli aiuti al terremoto d'Abruzzo del 2009.

Il caso nasceva da una richiesta di informazioni formulata dal giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo, che con propria Ordinanza del 18 febbraio 2011 sottoponeva all'esame della Commissione europea una serie di leggi emanate negli anni 2002 – 2003 inerenti diverse riduzioni di contributi previdenziali e premi assicurativi connessi al terremoto che colpì la Sicilia orientale nel 1990 e in relazioni ad alcune alluvioni accadute in Italia settentrionale nel 1994. La richiesta del giudice ha indotto la Commissione europea ad aprire, prima l'indagine preliminare da cui è stato accertato che le misure di aiuto non erano state notificate ai sensi del Trattato e, solo dopo una serie di richieste di informazioni e diversi solleciti rimasti inevasi, un procedimento di indagine formale disciplinato dal richiamato Reg. n. 659/1999.

Nel frattempo il Ministero del Lavoro in data 2 luglio 2012 provvedeva a notificare (riferimento SA.35083) la misura d'aiuto che prevedeva le riduzioni fiscali e contributive seguenti al terremoto d'Abruzzo del 2009.

La Decisione di agosto, definita "decisione negativa" ai sensi del comma 5, dell'articolo 7 del Reg. n. 659/1999, **riconosce come legittimi gli aiuti** connessi alle calamità naturali **solo nella misura prevista dalle norme europee della mera compensazione del danno "diretto" dall'evento**, nei termini consueti del "danno emergente" e del "lucro cessante". Appare significativo, a riguardo, il riferimento della recente Decisione al regime notificato N459/2009 (v. punto 136 pag. 34) che la Regione Abruzzo per proprio conto ha istituito e notificato, con regolare autorizzazione da parte della Commissione europea, nel mese di Luglio 2009. Regime che riconosceva gli indennizzi alle imprese stabilendo un nesso diretto fra i danni subiti e l'aiuto concesso.

Come emerge chiaramente dalla lettura della Decisione in esame, **le ragioni addotte dalle autorità italiane**, sia in sede di notifica per la eventuale valutazione di compatibilità degli aiuti in base alle deroghe ex art. 107.2, lett. b) (*aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali*) oppure ex art. 107.3 lett. c) (*aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche*), sia durante il procedimento d'indagine formale per un riconoscimento dell'indennizzo alle imprese quale compensazione dell'impatto macroeconomico al tessuto economico regionale in termini di riduzione di PIL derivante dalla calamità naturale, **non sono state ritenute ammissibili dalla Commissione europea.**

Nella **Decisione** di recupero, peraltro, non sono state ritenute ammissibili le ragioni sostenute dall'amministrazione regionale in relazione alla dimostrazione del c.d. *Danno sistemico* al tessuto economico della regione



(v. punto 108 della decisione del 14 agosto pag. 28); né tantomeno quelle sostenute dall'organizzazione sindacale CGIL sulla presunta "situazione di concorrenza falsata a discapito dalle imprese aquilane, rispetto alle imprese non colpite dalla calamità" (v. punto 85 a pag. 21).

La situazione attuale è la seguente: la Decisione C(2015) 5549 final, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 **impone il recupero**. Essa è stata notificata alla *Rappresentanza Permanente dell'Italia presso L'Unione Europea* con nota prot. SG-Greffe (2015) D/9660 del 17 agosto 2015.

Con messaggio da parte di *Rappresentanza Permanente dell'Italia presso L'Unione Europea* prot. 7752 del 9 settembre 2015 l'Ambasciatore Sannino ha trasmesso una sintesi di resoconto della Decisione alle autorità nazionali competenti (MEF, MinLavoro, DPE) ed alla Presidenza della Regione Abruzzo dove si evidenzia al punto n. 3 che la decisione della Commissione è **da ritenersi molto positiva** perché fa salve tutte le calamità considerate, ad esclusione del terremoto d'Abruzzo che colpirebbe un numero molto limitato di casi (n° 115 imprese per un totale complessivo di aiuti da recuperare di 54 Meuro) rispetto alle circa 80.000 imprese italiane per una somma complessiva che potrebbe aggirarsi su circa 600 Meuro.

La Commissione nella Decisione ha fissato i seguenti termini:

1. entro 60 giorni dalla data di notifica (17 agosto 2015) la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 6 della Decisione;
2. entro 4 mesi la piena esecuzione della decisione ovvero la restituzione degli aiuti o la dimostrazione che sono stati messi in campo tutti i mezzi per la restituzione.

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge n. 234/2012 la società *Equitalia S.p.A.* è incaricata della riscossione degli importi dovuti a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che lo ha concesso.

L'articolo 4 della decisione specifica che oltre all'aiuto concesso vanno recuperati gli interessi a decorre dalla data di disponibilità dell'aiuto stesso fino al loro effettivo recupero. Tale interesse secondo il regime dell'interesse composto.

In ultimo si segnala che la Decisione di recupero che colpisce le imprese del Cratere ha altresì un ulteriore effetto indiretto di rendere operativa per le imprese aquilane la c.d. clausola della Giurisprudenza *Deggendorf* che impone la restituzione dell'aiuto incompatibile ricevuto, prima di ogni pagamento connesso ad eventuali altri aiuti concessi alle stesse imprese interessate dalla decisione di recupero.

Ad oggi si è **in attesa della stesura della Lista delle imprese interessate** dai rispettivi recuperi e dei **decreti ministeriali** che daranno seguito alla Decisione della Commissione europea.

4.5. Richiesta di informazioni avviata dalla Commissione europea su presunta concessione di aiuti illegali ex DGR n. 749 dell'11 novembre 2014 (Contributi PAR FSC 2007 - 2013 Linea d'Azione IV.1.2.b - Intervento 2 - «Completamento sistema impiantistico di compostaggio» - CASO SA 42663 - 2015/CP - SEGEN S.p.A.

In data 16 ottobre 2015 la Commissione Europea con nota COMP/H2/im/2015/102521 a chiesto informazioni su **presunti aiuti di Stato concessi dalla Regione Abruzzo** a favore delle imprese: ACIAM S.p.A., Cogesa S.p.A., Ambiente S.p.A., Cirsu S.p.A. nonché ai tre Comuni di Palombaro, Torrebruna e Lettomanoppello.

La richiesta di informazioni fa riferimento ad un **Accordo di Programma** sottoscritto dalla Regione con le Province abruzzesi in data 3 maggio 2013, approvato con **Deliberazione di Giunta regionale n° 749 del 11 novembre 2014** che individuava, fra l'altro, i beneficiari di alcuni contributi per realizzare una serie di interventi per complessivi € 7.840.000 nell'ambito della programmazione delle risorse del **PAR FSC 2007 - 2013** (Linea d'Azione IV.1.2.b - Intervento 2 «Completamento sistema impiantistico di compostaggio»).



La richiesta di informazioni trova spunto da un denuncia di parte presentata dalla società SEGEN S.p.A. del 23 luglio 2015.

La DGR n.749/2014 - individuava, fra l'altro, i potenziali beneficiari – però per spiegare i suoi effetti concessori, doveva essere perfezionata mediante la costituzione del c.d. SAD (Strumento di Attuazione Diretta), da recepire con una successiva DGR dove prevedere:

1. Programma dei progetti;
2. Relazioni tecniche e crono programmi realizzativi;
3. Scheda progetto;
4. Piano finanziario;
5. Selezioni e controlli

Una volta acquisita tale documentazione poteva essere definitivamente sottoscritta la stipula dell'Atto di Concessione con i soggetti attuatori individuati nella DGR n. 749/2014.

In buona sostanza, **la presunta concessione del finanziamento** mediante l'approvazione dell'Accordo di Programma previsto nella DGR in questione, che avrebbe comportato un aiuto a favore dei beneficiari individuati, **non si è perfezionata** e non ha dato origine a nessuna «OGV - Obbligazione giuridicamente vincolante» che facesse insorgere in capo ai soggetti individuati con DGR n. 749/20145 **il diritto a ricevere i benefici preliminarmente concessi**.

Peraltro il Servizio *Gestione dei Rifiuti* ha fatto presente che la Soc. SEGEN S.p.A., ha presentato ricorso anche davanti al TAR di L'Aquila per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della stessa DGR 749/2014.

Il TAR con Ordinanza cautelare del 9 settembre 2015, ha deciso di sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato considerato, fra l'altro, che « ... sussistono dubbi non manifestamente infondati sulla compatibilità comunitaria delle provvidenze assegnate ... » e di rinviare la decisione nel merito al 10 febbraio 2016.

Da parte dell'Amministrazione regionale, in sede di Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007 – 2013 del 06 ottobre 2015, convocato nella procedura in forma scritta e conclusosi con Verbale del 27 ottobre 2015, è stato deciso di riprogrammare le risorse della Linea d'Azione IV.1.2.b oggetto del finanziamento della DGR impugnata data l'impossibilità:

1. di chiudere la procedura per la sottoscrizione delle Convezioni con i singoli beneficiari data la carenza della documentazione prescritta per la firma dei SAD;
2. di giungere nei tempi prescritti dal Programma (31 dicembre 2015) alle Obbligazioni giuridicamente vincolanti per via dell'Ordinanza del TAR che né impedisce di fatto ogni possibile esecutività.

Senza entrare quindi nel merito della possibile difesa della DGR n. 749/2014 dal punto di vista della compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato - che nel caso del servizio per la gestione dei rifiuti ricadrebbe nella disciplina sui *Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)*, è stata comunicata, con nota prot. RA/288268 del 16 novembre 2015, alla *Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea (ITALRAP)*, per il seguito alla Commissione europea, **il mancato ricorrere della stessa concessione dei benefici**. A riprova è stato inviato il Verbale del Comitato di Sorveglianza del 6 ottobre 2015, che ha deciso la Riprogrammazione. Purtroppo sarà trasmessa, non appena adottata, la DGR di revoca che il Servizio *Gestione dei rifiuti* assumerà nei confronti dell'atto in discussione: la DGR n. 749/2014.



5. Gli adempimenti regionali per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: le procedure d'infrazione avviate nei confronti della Regione

5.1. Informativa sullo stato delle procedure d'infrazione avviate nei confronti della Regione


Le procedure d'infrazione aperte che vedono coinvolta la regione Abruzzo, alla data di predisposizione della presente relazione sono n° 7. Esse riguardano le materie, della *Gestione dei rifiuti* (n. 3), delle *Acque reflue e Ciclo idrico integrato* (n. 3) e della *Conservazione della natura* di cui alla direttiva "Habitat" (n. 1) per due aspetti: la mancata designazione delle c.d. «*Zone speciali di conservazione - ZSC*» (art. 4.4) e la mancata definizione delle «*misure di conservazione*» di cui all'art. 6.1 della Direttiva.

Le ultime due procedure del mese di ottobre 2015 sono state aperte a seguito della chiusura negativa di due procedure EU Pilot in quanto l'Italia (e per lo Stato anche le Regioni) ha fornito risposte non in linea agli obblighi previsti dalla normativa europea.

Di seguito si riporta un quadro sintetico per ognuna delle diverse procedure d'infrazione.

In materia di *Gestione dei rifiuti*:

Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale e Servizio interessato	Materia	Norme europee	Inadempienza	Fase
2003_2077	<p>Discariche illegali in Italia</p> <p>Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.</p>	<p>Dipartimento <i>Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali</i> - DPC</p> <p>Servizio DPC 026 <i>Gestione dei Rifiuti</i></p>	Ambiente, Gestione rifiuti	<p>Direttive: 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE, 1999/31/CE;</p>	Violazione diritto dell'Unione	<ul style="list-style-type: none"> - Sent. 260 TFUE - Sent. CdG 26/04/2007 (Causa C-135/05); - MM 31/01/2008; - PM 25/06/2009; - Ricorso art. 260 TFUE per mancata esecuzione alla sentenza
<p>Con la sentenza del 26 aprile 2007 (Causa C-135/05) la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha accolto il ricorso per inadempienza presentato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del TCE, dopo aver constatato che la Repubblica Italiana era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti ad essa incombenti ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/44, dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689, nonché dell'articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31, in quanto non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle suddette disposizioni.</p> <p>Con ricorso del 16 aprile 2013, la Commissione europea ha deferito il Governo italiano dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per la mancata esecuzione della sentenza del 26 aprile 2007, relativa alla presenza di discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale, contestando la presenza di n. 218 siti ancora attivi, per i quali il Governo italiano forniva informazioni utili a dimostrare che nessuno dei siti in parola era in esercizio, bensì tutti i siti erano chiusi.</p> <p>Con decisione della Commissione Europea SG - Greffe (2015) D/7992 del 13 luglio 2015, relativa alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 la Commissione Europea ha notificato l'ingiunzione di pagamento di una penalità semestrale di € 39.800.000. A seguito della sentenza di condanna del 2 dicembre 2014, la Commissione Europea ha richiesto, con note del 14 dicembre 2014 SG-Greffe (2014) D/19444 e del 18 dicembre 2014 Ares (2014) 4268785, la trasmissione entro il 2 giugno 2015, contestualmente al pagamento della somma forfettaria, di specifiche informazioni sulle misure adottate per ottemperare alla sentenza.</p> <p>Con la nota del 13.07.2015, SG-Greffe(2015)D/7992 la Commissione Europea ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche di un errore di censimento rispetto alle 54 indicate dal Governo Italiano e con detta decisione ha notificato l'ingiunzione di pagamento di una penalità semestrale di € 39.800.000.</p> <p>Per quanto riguarda l'Abruzzo la situazione ricostruita dal Servizio <i>Gestione dei rifiuti</i> al mese di ottobre 2015 è la seguente: sono presenti n. 24 discariche interessate dalla procedura di infrazione.</p> <p>Con determinazione dirigenziale n. DPC026/54 del 14.10.2015 è stato escluso il procedimento per la discarica ubicata nel comune di Lecce dei Marsi che consentirà pertanto di non procedere al pagamento della penalità di euro 200.000,00.</p>						



NOTE	<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione:</p> <p>Aggiornamento al 31 ottobre 2015 - A seguito delle attività espletate dal Servizio Gestione rifiuti lo stato delle n. 24 discariche abusive da sottoporre ad operazioni di Bonifica/MISP presenti sul territorio regionale risulta il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↓ n. 2 discariche per la quale la Regione Abruzzo ha predisposto gli atti di commissariamento dei Comuni; ↓ n. 4 discariche per la quale la Regione deve diffidare il Comune a concludere le procedure operative e amministrative di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; ↓ n. 1 discarica per la quale la Regione deve sollecitare la Provincia di Pescara a concludere le procedure per l'individuazione del responsabile della contaminazione di cui all'art. 244 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.; ↓ n. 4 discariche per le quali i lavori sono prossimi alla conclusione (entro 2015); ↓ n. 8 discariche per le quali la Regione ha approvato l'intervento di POB/MISP, ma i lavori non sono in corso; ↓ n. 5 discariche per le quali la Regione deve approvare l'intervento di POB/MISP. <p>Gli interventi sono finanziati con le seguenti risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 12 con risorse del Piano Straordinario di cui al D.M. 303/2014 - sezione attuativa - APQ Regione Abruzzo; • n. 5 con risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. n 585 del 23/09/2014; • n. 5 con risorse POR FESR 2007-2013; • n. 2 con risorse Decreto Ministeriale 303/2014 - sezione programmatica - Proposta I Stralcio FSC. <p>Inoltre si precisa che il MATTM ha diffidato i comuni nei quali ricadono le n. 4 discariche per le quali i lavori sono in via di definizione, assegnando il termine del 31 dicembre per la conclusione degli stessi ed a rilasciare il provvedimenti di conclusione ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006 entro i successivi 30 giorni. Pertanto nella migliore delle ipotesi, le predette 4 discariche potrebbero essere escluse dalla procedura di infrazione entro gennaio 2016.</p>
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2011_2215	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	Dipartimento <i>Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali</i> - DPC Servizio DPC 026 Gestione dei Rifiuti	Ambiente, Gestione rifiuti	Direttiva 1999/31/CE	Violazione diritto dell'Unione	- MM 28/02/2012; - PM 21/11/2012; - PM Art. 258 TFUE Parere motivato complementare art. 258 TFUE del 18/06/2015
	<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>In base alla costituzione in mora del 28 febbraio 2012 la Commissione ha segnalato la violazione degli obblighi imposti dall'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. In base alle informazioni rese dal Ministero Ambiente emerge che sul territorio italiano vi sono almeno 102 discariche esistenti che non sono ancora state né oggetto di provvedimenti di chiusura, né rese conformi alla direttiva.</p> <p>Con il parere motivato complementare di Giugno 2015 la Commissione Europea ha mosso nuovi addebiti nei confronti dell'Italia e contestato, non più soltanto il mancato adeguamento delle discariche in attuazione dei piani di riassetto o la mancata adozione di specifici provvedimenti di chiusura, ma la mancata conferma ultimazione dei medesimi lavori di chiusura.</p> <p>Rispetto alle n. 12 discariche oggetto di contestazioni nel parere motivato complementare, la Regione Abruzzo ha segnalato al Ministero ulteriori 3 casi.</p> <p>In tutti i 15 casi segnalati gli interventi sono tutt'ora in corso (27 ottobre 2015)</p>					
Note	<p>Aggiornamento al 31 ottobre 2015</p> <p>Il competente servizio Gestione Rifiuti ha svolto e ha in corso le attività per la conclusione dei diversi procedimenti tecnico-amministrativi riferiti all'approvazione ed attuazione dei Piani di Adeguamento delle discariche interessate ai sensi del d.lgs. 36/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Servizio segnala che in assenza di determinazioni positive da parte dei Comuni per gli interventi da realizzare, provvederà ad attivare i previsti poteri sostitutivi di cui alla L.R n° 45/2007. Puntuali riferimenti in ordine alle attività svolte per superare la procedura d'infrazione di che trattasi sono contenuti nella determinazione dirigenziale DA21/99 del 9 giugno 2014.</p> <p>Dagli esiti della riunione svolta presso il MATTM in data 21/10/2015, il Direttore Generale della sezione rifiuti e l'inquinamento dello stesso ha precisato che gli inadempimenti sono oggetto di verifica da parte della Procura della Corte dei Conti e che lo Stato in questo caso non aspetterà la sanzione pecuniaria per segnalare la situazione.</p>					



Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme europee	Inadempienza	Fase
2015_2165	Violazioni degli articoli 28.1, 30.1 e 33.1 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	Dipartimento <i>Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali</i> - DPC Servizio DPC 026 Gestione dei Rifiuti	Ambiente, Gestione rifiuti	Direttiva 2008/98/CE	Violazione diritto dell'Unione	- MIM art. 258 TFUE del 22/10/2015
<p>Iniziativa assunta dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La procedura d'infrazione è stata avviata ai sensi dell'art. 258 TFUE con nota di messa in mora del 22 ottobre 2015 con riferimento alle disposizioni della Direttiva che impone la predisposizione e la revisione dei Piani di Gestione dei rifiuti entro sei anni dalla loro adozione.</p> <p>Per la Regione Abruzzo la situazione descritta è la seguente:</p> <p>Il Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR) risale al 2007, approvato con DGR n. 694 del 16 luglio 2007 e riguarda sia i rifiuti urbani sia i rifiuti speciali. Stando alle informazioni rese dall'amministrazione regionale il Piano è in fase di revisione e l'adozione del nuovo piano è prevista per la fine del 2015.</p> <p>In base a tale situazione la regione Abruzzo è stata inclusa fra le regioni in violazione in quanto pur avendo un PGR approvato lo stesso è stato ritenuto "datato" e in violazione rispetto agli obblighi di revisione.</p> <p>La Giunta Regionale d'Abruzzo con D.G.R. n. 611 del 02.11.2009, ha avviato il processo di aggiornamento del Piano, il quale ha seguito il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con determinazione n. DA/265 del 4.11.2013 sono stati individuati: le Autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, i soggetti competenti in materia ambientale per la fase di consultazione ed i tempi della procedura; • a gennaio 2014 è stato redatto il Rapporto preliminare presentato in data 22.01.2014 al tavolo di concertazione di confronto sul primo documento di adeguamento del PRGR, fissando in 45 giorni la data di scadenza per la presentazione di eventuali contributi (8.03.2014); • il 19 settembre 2014, dopo una pausa dettata dagli effetti del cambio della compagine amministrativa (nuovo presidente, nuova G.R. e nuovo assessore) si è riunito il tavolo di concertazione per l'esame degli aspetti fondamentali della proposta di piano, al fine di avere l'indicazione definitiva degli scenari di piano, aspetto fondamentale per la redazione del testo necessario per la elaborazione del Rapporto Ambientale; • A seguito di un periodo di valutazioni di carattere tecnico-amministrativo sulla proposta, e di sopravvenuti problemi organizzativi, la procedura, ha avuto il via libera sullo scenario di Piano condiviso, ed è stata riavviata, sollecitando l'Autorità Ambientale alla consegna della Rapporto Ambientale nel più breve tempo possibile per avviare la fase finale di consultazione delle ACA e del pubblico, finalizzato all'adozione dello stesso, la quale in data 27.10.2015 ha rimesso la documentazione prevista, pubblicata in data 13.11.2015. 						
Note	<p>Aggiornamento al 30 novembre 2015</p> <p>In base alle informazioni rese dal competente Servizio Gestione dei Rifiuti (nota prot. n. RA/301089 del 30.11.2015 trasmessa la MATTM), si prevede il seguente iter procedurale di adozione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione sul Portale della Regione: <ul style="list-style-type: none"> • Rapporto ambientale e sintesi non tecnica 13.11.2015 • Aggiornamento del piano al 2014 - 19.11.2015; 2. Pubblicazione sul BURA dell'avviso di pubblicazione del rapporto ambientale 14 dicembre 2015; 3. Scadenza per la presentazione delle osservazioni 14 febbraio 2016; 4. Esame osservazioni entro il 28 febbraio 2016; 5. Stesura documento definitivo dell'Adeguamento del Piano Gestione Rifiuti entro il 20 marzo 2016; 6. Approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale entro il 10 aprile 2016; 7. Trasmissione al Consiglio Regionale della proposta di legge regionale per l'adeguamento del Piano entro il 20 aprile 2016; 8. Adozione del Piano entro il 30 giugno 2016. 					



In materia di **Acque reflue e ciclo idrico integrato** la situazione è la seguente:

Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2004_2034	Acque reflue urbane e Ciclo idrico integrato; Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	Dipartimento <i>Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali</i> - DPC Servizio DPC 024 <i>Gestione e Qualità delle Acque</i>	Ambiente Acque Reflue urbane	Direttiva 1991/271/CE, artt. 3 e 4.	Violazione diritto dell'Unione	- MMC 17/10/2007 - PM 19/02/2009 - Decisione di adire la Corte di Giustizia 5/05/2010; - Sentenza Art. 258 TFUE
<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>Si tratta di un'infrazione relativa alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane con particolare riferimento all'obbligo di essere dotati di una rete fognaria e del trattamento delle acque che vengono ivi immesse, in relazione agli agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore a 15.000. Il deferimento ex articolo 258 TFUE alla Corte di Giustizia si riferisce ad una serie di regioni italiane fra cui anche l'Abruzzo (per il solo agglomerato di Lanciano -Castel Frentano). Effettuate le necessarie verifiche, sono stati forniti alla Commissione i dati rilevati e la programmazione degli interventi previsti per regolarizzare la situazione.</p>						
Note	<p>Le informazioni aggiornate fornite dal competente Ente d'Ambito ATO 6 Chietino sono le seguenti.</p> <p>Nota del 28/05/2015 (Informazioni inoltrate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. RA/148887 del 04/06/2015 del Servizio Qualità delle Acque):</p> <ul style="list-style-type: none"> - La quota parte del carico generato dall'agglomerato attualmente collettata ma non trattata dai depuratori esistenti (pari a 14.000 A.E.) sarà trattata con il costruendo depuratore, con capacità organica di progetto prevista pari a 15.000 A.E., di cui all'intervento denominato APQ 3-91 (ex APQ 3-82 rimodulato). Il costo complessivo dell'intervento finanziato è pari ad € 3.911.283,24 + iva, di cui 2.372.003,00 di finanziamento regionale ed € 1.539.280,24 a carico della tariffa del s.i.i. Gara d'appalto avvenuta con aggiudicazione definitiva ed efficace. - Appalto in fase di consegna lavori: per la stipula del contratto e la consegna dei lavori si è proceduto ad acquisire le autorizzazioni previste sul progetto definitivo; ad oggi non si è ancora concluso l'iter per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. V.A.), istruita dal 03/11/2014. - Ne consegue lo slittamento di almeno tre mesi rispetto alla previsione ultima fatta, sia per la consegna dei lavori che per i conseguenti tempi di realizzazione dell'opera. Per i tempi di realizzazione, nel rispetto delle condizioni del capitolato d'appalto, è previsto un mese per la redazione del progetto esecutivo ed un anno per lavori. Dunque nella ipotesi di ultimazione dell'iter autorizzativo entro il mese di giugno, si ipotizza la consegna dei lavori a luglio 2015, la chiusura dei lavori ad agosto 2016 e l'entrata in esercizio ad ottobre 2016. - Il calendario della messa in conformità risulta il seguente: <ul style="list-style-type: none"> • data di inizio dei lavori: 01/07/2015; • data di ultimazione dei lavori: 31/08/2016; • data di entrata in funzione: 30/10/2016. <p>Nota del 06/07/2015: Determinazione n. 23 del 03/07/2015 avente ad oggetto "APQ 3-91 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 A.E. dei Comuni di Lanciano e Castel Frentano. Importo complessivo del finanziamento € 3.911.283,24. Approvazione Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 158 bis della legge 152/2006".</p> <p>Nota del 29/09/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avente ad oggetto "Intervento APQ 3-91 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 AE di Lanciano-Castelfrentano" con la quale si comunica che in data 24/09/2015 è avvenuta la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria dell'intervento in oggetto. 					



Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2009_2034	Acque reflue urbane Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	Dipartimento <i>Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali</i> - DPC Servizio DPC 024 <i>Gestione e Qualità delle Acque</i>	Ambiente / Ciclo idrico integrato	Direttiva 91/271/CEE	Violazione diritto dell'Unione	- MM 25/06/2009 - Sent. Art. 258 TFUE C-85/13 del 10/04/2014
<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>Si tratta di un'infrazione nata dalle informazioni comunicate alla Commissione per la procedura 2004/2034, ma in relazione agli agglomerati in aree sensibili con almeno 10.000 abitanti. La Commissione indica circa 450 casi di inadempienza (per la Regione Abruzzo risulta interessato il solo agglomerato di Pescasseroli). Effettuate le necessarie verifiche, sono stati forniti alla Commissione i dati rilevati e la programmazione degli interventi previsti per regolarizzare la situazione.</p>						
Note	<p>Le informazioni aggiornate fornite dal competente Ente d'Ambito ATO 3 Peligno Alto Sangro sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'intervento "Lago di Barrea Lotto 2 - Depuratori primari di Pescasseroli e Opi", necessario per il superamento della procedura d'infrazione, è ricompreso nell'APQ3-87. - Le risorse necessarie, programmate per un importo complessivo di € 4.150.000,00, derivano per il 70% da finanziamento pubblico e per il 30% tramite cofinanziamento, con proventi da tariffa, dal gestore del Servizio Idrico Integrato SACA S.p.A. <p>Note del 30/06/2015 e del 01/07/2015 (Informazioni inoltrate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. RA/177118 del 03/07/2015 del Servizio Qualità delle Acque):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il calendario della messa in conformità risulta il seguente: <ul style="list-style-type: none"> • data di inizio dei lavori: 24/09/2015; • data di ultimazione dei lavori: 24/03/2016; • data di entrata in funzione: 24/03/2016. - Il differimento dei termini temporali indicati è da riferirsi alle seguenti Osservazioni: <ul style="list-style-type: none"> • sopraggiunta azione amministrativa del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che ha espresso parere negativo sulla localizzazione dell'opera al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale; • il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito CCRVIA) con primo giudizio n. 2492 del 05/03/2015 ha comunicato il preavviso di rigetto; • S.A.C.A. SpA ha prodotto in data 18/03/2015 le osservazioni al preavviso di rigetto; • in data 16/03/2015, su convocazione della Presidenza della Regione Abruzzo, si è tenuto un incontro presso il Consiglio Regionale tra i soggetti interessati, che hanno concordato una ubicazione alternativa dell'intervento; • a seguito delle osservazioni prodotte dalla S.A.C.A. SpA e dell'esito della riunione del 16/03/2015, il CCRVIA, con giudizio n. 2503 del 09/04/2015, ha chiesto la formalizzazione della concordata delocalizzazione dell'impianto; • la S.A.C.A. SpA ha comunicato di aver provveduto a formalizzare l'ipotesi progettuale adeguata a quanto richiesto dal CCRVIA nel succitato giudizio e le integrazioni richieste dagli uffici preposti all'istruttoria, e che ad oggi si è in attesa del giudizio del CCRVIA di imminente convocazione. <p>Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCRVIA) con Giudizio n° 2535 del 09/07/2015 avente ad oggetto "Intervento APQ3-87. Disinquinamento lago di Barrea: sistema depurativo a servizio dei comuni di Pescasseroli e Opi - Esame delocalizzazione" ha espresso parere favorevole con prescrizioni sull'intervento in oggetto.</p>					



Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2014_2059	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.	Dipartimento <i>Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC</i> Servizio DPC 024 <i>Gestione e Qualità delle Acque</i>	Ambiente	Direttiva 91/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE (31/03/2014) Parere motivato art. 258 (26/03/2015)
<p>Iniziativa assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La procedura d'infrazione n. 2014_2059 è una procedura che è stata aperta dalla Commissione europea verso l'Italia nel 2014. In data 31/03/2014 la Commissione europea ha notificato all'Italia la lettera di messa in mora per violazione del diritto dell'Unione.</p> <p>In data 26 marzo 2015 la Commissione europea ha trasmesso alla Repubblica italiana il parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE invitando ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere nel termine previsto di due mesi. Effettuate le necessarie verifiche, sono stati forniti alla Commissione i dati rilevati e la programmazione degli interventi previsti per regolarizzare la situazione.</p>						
Note	<p>La procedura in questione interessa 22 agglomerati abruzzesi, per i quali i competenti Enti d'Ambito e Gestori del Servizio Idrico Integrato hanno fornito le informazioni contenute nel file allegato (<i>Allegato_0_rev_PM2014_2059_agglomerati_abruzzo.xls</i>) dalle quali si evince che 5 agglomerati risultano conformi mentre, per i restanti 17 agglomerati che risultano non conformi, sono stati forniti i cronoprogrammi degli interventi.</p> <p>Le suddette informazioni sono state inoltrate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con note prot. n. RA/167680 del 24/06/2015 e prot. n. RA/171343 del 29/06/2015 del Servizio Qualità delle Acque.</p>					



Numero Procedura	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2015_2163	Mancata designazione delle ZSC e mancata definizione delle misure di conservazione (Direttiva 92/43/CEE "habitat").	Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura DPE Servizio Governo del territorio, beni ambientali, e aree protette DPE008	Conservazione della natura	Direttiva 92/43/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE del 22/10/2015
Note	<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La procedura d'infrazione è stata avviata dalla Commissione Europea perché la stessa ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi della direttiva "Habitat" dato che dopo l'avvenuta designazione dei SIC (Siti di importanza Comunitaria) l'Italia avrebbe dovuto provvedere a designare per i SIC delle regioni biogeografiche: alpina, continentale e mediterranea le c.d. Zone Speciale di Conservazione.</p> <p>Per un totale di n. 2.281 SIC inclusi nell'elenco approvato nel 2003 le Autorità italiane hanno sinora provveduto a designare le rispettive ZSC per soli n. 403 SIC di cui nessuno per la regione Abruzzo. Il termine prescritto per la designazione delle ZCS era fissato in sei anni dalla designazione dei SIC.</p> <p>Peraltro la normativa europea prevedeva che la designazione delle ZCS inneschi formalmente anche l'altra previsione dell'individuazione delle misure proattive per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche incluse nei SIC. In tal senso l'Italia è inadempiente anche per non aver stabilito le misure di conservazione necessarie alla conservazione dei siti NATURA 2000 che raccolgono sia i SIC che le ZCS.</p> <p>Le misure di conservazione, del resto, dovevano essere già individuate nei c.d. Piani di Gestione dei SIC e stando alle risposte rese dall'Italia vi sono ancora n. 566 SIC che non hanno definito nemmeno tali Piani di gestione.</p> <p>In base alle informazioni rese dal Servizio competente in materia di Conservazione della natura, l'amministrazione regionale ha sempre partecipato alle riunioni del Ministero Ambiente nell'ambito della procedura EU Pilot 4999/13/ENVI chiusa negativamente appunto con la messa in mora dell'Italia.</p> <p>Riguardo al merito la regione Abruzzo deve designare ancora 54 siti in Zone di Conservazione Speciale. La previsione è quella di adottare le misure entro il mese di marzo 2016. La sola criticità prevedibile potrebbe derivare dal ritardo nell'approvazione della legge di procedura dal parte del Consiglio regionale.</p>					




In relazione alla "richiesta di informazioni" su presunte violazioni del diritto europeo, si segnala che sono ancora in essere le seguenti procedure Eu Pilot:

Caso Eu Pilot 6730/14/ENVI "Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", si precisa che:


1. Con riferimento alla presunta violazione di «natura sistematica» dell'art. 6, commi 2, 3, e 4 della Direttiva Habitat, addebitata allo Stato membro Italia nel suo complesso, derivante dall'introduzione negli ordinamenti regionali di norme che contengono un'esclusione aprioristica ed automatica di alcune categorie di casi dalla previsione della Valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di *Conservazione della Natura*, ha fornito riscontro al MATTM con nota prot. RA/3536 BN PARC del 8 agosto 2014 precisando che **non esiste nell'ordinamento regionale alcuna norma che preveda l'aprioristica esclusione dalla procedura di Valutazione d'incidenza.**
2. Per la restante parte della richiesta di informazioni formulata dalla Commissione Europea, la Regione Abruzzo è interessata da una presunta adozione di piani e/o progetti con Valutazione d'incidenza carente rispetto ai requisiti della Direttiva Habitat. In merito alle lamentate violazioni, è stato precisato quanto segue:

Numero	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
EU-Pilot 6730/14/ENVI 1° caso	Piani e progetti autorizzati con VINCA carente rispetto ai requisiti della Direttiva Habitat: piani e progetti nei SIC IT 7110206 "Monte Sirente e Monte Velino" e nella ZPS IT 7110130 "Sirente Velino". Svolgimento di prove cinofile su quaglie liberate in località Campo Felice.	Dipartimento <i>Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura</i> - DPE Servizio DPE008 <i>Corrente del Territorio, Beni Ambientali e Arce Praetere</i>	Ambiente	Direttiva 92/43/CEE (Habitat).	Presunta violazione del diritto dell'Unione, nell'attuazione della direttiva	Richiesta d'informazioni nell'ambito del sistema EU Pilot
	<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione La richiesta di informazioni mediante il sistema EU Pilot avviata dalla Commissione europea riguarda presunte violazioni al diritto europeo in tema di Conservazione della Natura ed in particolare della Direttiva Habitat</p> <p>Non vi sono aggiornamenti in relazione a questo procedimento alla data del 30 ottobre 2015</p>					
Note	<p>La Commissione ha chiesto informazioni, a seguito di denuncia, circa l'autorizzazione data alle Associazioni Territoriali di Caccia (ATC) "per lo svolgimento di prove cinofile su quaglie liberate" in località "Campo Felice" ricadente all'interno di un SIC e di una ZPS. L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di un "Verifica preliminare alla fase di screening della valutazione d'incidenza", che secondo la Commissione non costituisce né un vero e proprio screening, né tanto meno una effettiva Valutazione d'incidenza. Peraltro, la verifica preliminare nel merito, secondo la Commissione, non ha tenuto conto di molti aspetti che avrebbero potuto avere un impatto significativo sui livelli di conservazione degli habitat e sulle specie presenti nel SIC e nella ZPS. Da ultimo, l'autorizzazione sarebbe stata concessa in palese contrasto con quanto affermato dall'Autorità di gestione del SIC e della ZPS, il Parco regionale Sirente Velino nella nota prot. 1661 del 21/05/2013, in cui ha evidenziato che, nelle indicazioni di indirizzo, si era ritenuto necessario di <i>non ammettere zone di addestramento cani</i> nelle aree indicate.</p>					



	<p>In riscontro alla richiesta del Ministero competente in materia ambientale relativa alla presunta violazione del diritto europeo, la Regione, con nota prot. RA/3536 BN PARC del 8 agosto 2014, ha precisato che, in base alla L.R. 2/2003 e s.m.i., le competenze in tema di valutazione d'incidenza dei progetti di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat, sono state subdelegate ai Comuni interessati dai progetti stessi, ad esclusione di tutti i "Piani" che sono rimasti di competenza regionale. L'eccezione alla regola è costituita dalla competenza sui <i>piani per la gestione delle superfici agro-silvo-pastorali</i> che è invece demandata direttamente al Corpo Forestale dello Stato. Pertanto, in relazione alla specifica vicenda, relativa all'addestramento cinofilo in aree ricadenti all'interno di SIC e ZPS, la competenza in ordine al rispetto dell'art. 6 della direttiva Habitat, era ed è del Comune di Lucoli.</p> <p>La Regione ad ogni buon conto, come da richiesta formulata dal MATM con nota prot. 00152/PNM del 24 luglio 2014 ha trasmesso al predetto Ministero, tutta la documentazione ricevuta dal Comune di Lucoli, relativa al caso di che trattasi.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numero	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
EU-Pilot 6730/14/ENVI 2° caso -	<p>Piani e progetti autorizzati con VINCA carente rispetto ai requisiti della Direttiva Habitat: caso 2) nei SIC IT 7110206 "Monte Sirente e Monte Velino" e nella ZPS IT 7110130 "Sirente Velino".</p> <p><i>Piani di lottizzazione approvati dal Comune di Rocca di Mezzo in località «Prato della Madonna», «Ponticello d'amore», «Vicenne» e «La fontanella».</i></p>	<p>Dipartimento <i>Tra-sporti, Mobilità, Turismo e Cultura</i> - DPE</p> <p>Servizio DPE008 <i>Governo del Territorio, Beni Ambientali e Aree Protette</i></p>	Ambiente	Direttiva 92/43/CEE (Habitat).	Presunta violazione del diritto dell'Unione, nell'attuazione della direttiva	Messa in mora Art. 258 TFUE
	<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La richiesta di informazioni mediante il sistema EU Pilot avviata dalla Commissione europea riguarda presunte violazioni al diritto europeo in tema di Conservazione della Natura ed in particolare della Direttiva Habitat.</p> <p>E' stato inviato, a questi Uffici (RA/0245157 del 29/09/15), un ricorso al Tar proposto dalla LIPU contro Regione Abruzzo e Comune di Rocca di Mezzo relativo al Piano di lottizzazione "Prato della Madonna" già oggetto del Eu Pilot 6370.</p> <p>Non vi sono aggiornamenti in relazione a questo procedimento alla data del 30 ottobre 2015.</p>					
Note	<p>La Commissione ha chiesto informazioni, a seguito di denuncia, su quattro "<i>piani di lottizzazione</i>" approvati dal Comune di Rocca di Mezzo in località «Prato della Madonna», «Ponticello d'amore», «Vicenne» e «La fontanella». Tali "piani", secondo i denunciati, sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Rocca di Mezzo con Deliberazioni n. 39, 40, 41 e 42 del 21/12/2011, a seguito di Valutazione d'incidenza "lacunosa e difforme" rispetto a quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat.</p> <p>In particolare, sulla lottizzazione riguardante l'area denominata «Prato della Madonna», dalla denuncia risulta che il piano sarebbe stato approvato nonostante il parere negativo da parte della Soprintendenza in ordine all'edificazione dell'area. Inoltre, parrebbe che il Corpo Forestale dello Stato abbia dichiarato che lo studio d'incidenza non fosse conforme alle Linee Guida regionali per la Vinea e che non sia stato acquisito il prescritto parere del Parco Regionale Sirente Velino, in qualità di autorità di gestione dei SIC e delle ZPS interessate.</p> <p>Nel merito, il denunciante ha lamentato che la VINCA si sia basata unicamente sull'osservazione dello stato dei luoghi, senza alcun riferimento ai livelli di conservazione degli habitat e delle specie presenti e senza considerare le possibili influenze sulla loro condizione ecologica. Da ultimo sembrerebbe che le affermazioni contenute nella relazione non siano supportate da alcun dato oggettivo e scientifico.</p> <p>La Regione - fermo restando la competenza sulla VINCA in capo alla Regione ai sensi della L.R. 2/2003 e s.m.i. perché relativa ad atti di pianificazione" e non a "progetti" - con nota prot. RA/3536 BN PARC del 8 agosto 2014 ha trasmesso al Ministero MATM, la documentazione richiesta per tre dei quattro casi in esame, ossia per le aree denominate: «Ponticello d'amore», «La Fontanella» e «Prato della Madonna».</p> <p>La documentazione trasmessa è la seguente:</p>					



- i pareri espressi dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (CCR VIA);
- i pareri espressi su tali aree da parte del Parco Regionale Sirente Velino responsabile della gestione del SIC e della ZPS;
- copia dello studio VINCA;
- per la sola area del «Prato della Madonna» è stato altresì inviato il parere favorevole della Soprintendenza.

Si precisa che il parere di Valutazione di Incidenza del Piano di lottizzazione del «Prato della Madonna» è stato rilasciato con giudizio n. 2391 del 17 aprile 2014, da parte del CCR VIA Regione Abruzzo.

Per il Piano di lottizzazione «Fontanella» il parere di valutazione di incidenza è stato espresso dal CCR VIA della Regione Abruzzo con giudizio n. 2078 del 27/09/2012, considerato anche il parere espresso dall'Ente Parco Sirente Velino con nota prot. 2318 del 4 settembre 2012. Il primo studio di incidenza ambientale, presentato ad aprile 2012, non risultava conforme a quanto previsto dalla guida metodologica di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva «Habitat». L'Ente Parco, con nota prot. 1940 del 25 luglio 2012, ha richiesto la predisposizione di un nuovo studio di incidenza, presentato dal proponente a Luglio 2012 ed acquisito dal Comune di Rocca di Mezzo in data 6 agosto 2012, prot. 5727. Il nuovo studio costruisce un aggiornamento del precedente carente elaborato. L'Ente Parco e la Regione Abruzzo hanno ritenuto lo studio sufficiente ad escludere incidenze significative sui siti Natura 2000 e per tali ragioni hanno avallato l'intervento di lottizzazione.

Il Piano di lottizzazione «Ponticello dell'Annunziata» è stato approvato previo parere di valutazione di incidenza rilasciato dal CCR VIA con giudizio n. 2128 del 14 marzo 2013, a seguito del parere positivo dell'Ente Parco Regionale di cui alla nota Prot. N. 3265 del 21 novembre 2012. Il predetto Piano di lottizzazione risulta contiguo ad un'area già urbanizzata ed ubicato lungo una infrastruttura viaria.


Per l'area di lottizzazione denominata «L'Incenso» è stato precisato che l'iter istruttorio e di valutazione non risulta ancora completato in quanto è stata richiesta al Comune interessato ulteriore «documentazione integrativa».

Con una seconda nota trasmessa al MATTM con prot. 4805 BN PARC del 12 novembre 2014, in risposta ad una ulteriore richiesta di chiarimenti da parte del Ministero, la Regione Abruzzo ha precisato che con la DGR n. 119/2002 sono stati definiti i criteri e gli indirizzi in materia di procedure ambientali. In particolare è stato istituito, presso la Direzione «Affari della Presidenza», lo Sportello regionale per l'Ambiente (SRA) al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di Verifica di assoggettabilità e di Valutazione di incidenza; è stata individuata nella Regione medesima l'Autorità competente per i predetti procedimenti autorizzativi; è stato individuato nel Servizio competente in materia di Conservazione della Natura ed API, l'organo tecnico competente in materia di valutazione di incidenza.

Da ultimo è stato ribadito che con la legge regionale n. 46/2012, che ha parzialmente modificato la previgente legge regionale n. 2/2003, la Regione ha individuato nei Comuni gli enti responsabili della richiesta dello studio e della successiva Valutazione d'incidenza. Tutto ciò in quanto, essendo la procedura VINCA una fase endo-procedimentale nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione finale, la stessa non può che essere demandata ai Comuni, soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione medesima.

In definitiva, dal quadro istruttorio e dalla documentazione resa al ministero MATTM con le citate note dell'8 agosto 2014 e del 12 novembre 2014, emerge che, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea (art. 6.2-3-4 Direttiva 92/43/CEE) in tema di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle aree Natura 2000, gli uffici competenti hanno svolto il procedimento istruttorio nel rispetto della menzionata legge regionale e della DGR n. 119/2002.

Numero	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme europee	Inadempienza	Fase
EU-Pilot 6730/14/ENVI 3° caso	Migliorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (sulle valutazioni di incidenza), della Direttiva Habitat	Dipartimento <i>Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura</i> DPE Servizio DPE008 <i>Governo del Territorio, Beni Ambientali e Arce Protette</i>	Ambiente	Direttiva 92/43/CEE (Habitat).	Presunta violazione del diritto dell'Unione, nell'attuazione della direttiva	Messa in mora Art. 258 TFEU
<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La richiesta di informazioni mediante il sistema EU Pilot avviata dalla Commissione europea riguarda presunte violazioni al diritto europeo in tema di Conservazione della Natura ed in particolare la procedura VINCA della Direttiva Habitat</p>						



Note

Per il superamento della procedura sono state introdotte nella legge europea regionale 2015 specifiche norme: LR 22/2015 - Titolo V.

La Commissione europea ha aperto la procedura **Eu Pilot 6730/14/ENVI** a seguito di molteplici denunce riguardanti l'attuazione in Italia delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

In particolare, per migliorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (sulle valutazioni di incidenza), della Direttiva Habitat, i servizi della CE ritengono indispensabili che lo Stato membro ponga in essere le seguenti azioni:

- a) **Assicurare che a livello regionale e nazionale non siano ammesse deroghe alle valutazioni di incidenza ambientale (VINCA)** per determinati progetti e piani;
- b) **Incrementare la trasparenza della procedura di VINCA**, dando notizia dell'avvio della procedura on line, pubblicando lo studio d'incidenza e fornendo la possibilità di presentare osservazioni al pubblico e/o alle ONG;
- c) **Assicurare che gli enti gestori dei siti Natura 2000 siano soggetti in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva;**
- d) **Assicurare che gli Enti competenti per la procedura VINCA siano in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva;**
- e) **Rafforzare il ruolo dell'Ente Gestore del sito Natura 2000 interessato dal piano/progetto nella procedura di VINCA**, rendendo vincolante il parere di detti enti gestori;
- f) **Accelerare e migliorare il processo di definizione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione per tutti i siti Natura 2000 in Italia.** Nelle more della definizione delle misure di conservazione per ciascun sito, sarebbe utile prevedere misure di conservazione minime a livello statale almeno per habitat e specie prioritari o per tipologia di sito. I piani di gestione e le misure di conservazione dovrebbero contenere obiettivi dettagliati, così come le azioni di gestione dovrebbero anch'esse essere dettagliate e cogenti;
- g) **Creare un archivio informatico (sia a livello regionale che nazionale) delle procedure VINCA.** L'archivio dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, allo scopo di poter conoscere il numero delle valutazioni di incidenza ambientale concluse positivamente e quelle negativamente per ciascun sito, con riferimento ai relativi piani e progetti;
- h) **Aggiornare periodicamente le informazioni su presenza, distribuzione e qualità degli habitat per ciascun sito**, evidenziando le variazioni delle superfici di habitat determinate dai piani/progetti attuati e dalle eventuali misure di compensazione eseguite;
- i) **Aggiornare periodicamente le informazioni su distribuzione, consistenza e tendenze delle popolazioni delle specie per ciascun sito**, evidenziando le variazioni determinate dai piani/progetti attuati e dalle eventuali misure di compensazione eseguite;
- j) **Stabilire requisiti più adeguati e più dettagliati per la redazione degli studi di incidenza e per le valutazioni di incidenza;**
- k) **Rendere obbligatoria la VINCA del progetto definitivo (se si discosta dal progetto preliminare già sottoposto a VINCA) e anche delle varianti sostanziali di piani/progetti;**
- l) **Stabilire una durata massima di validità della VINCA (esempio massimo 5 anni);**
- m) **Assicurare che le prescrizioni impartite dalla VINCA siano effettivamente applicate;**
- n) **Prevedere che solo professionisti con adeguate conoscenze tecnico-scientifiche possano redigere gli studi di incidenza;**
- o) **Rafforzare i meccanismi di interazione tra i vari uffici a tutti i livelli;**
- p) **Promuovere una migliore armonizzazione e coerenza delle normative regionali sulla VINCA e una maggiore chiarezza delle procedure;**
- q) **Rafforzare la responsabilità degli amministratori competenti per la VINCA (per l'approvazione di una VINCA basata su uno studio d'incidenza manifestamente carente o per l'approvazione di un piano/progetto senza sottoposizione a VINCA);**
- r) **Prevedere un regime sanzionatorio per i soggetti che non eseguono le misure di mitigazione e di compensazione imposte dalla VINCA;**
- s) **Rafforzare la possibilità di controllo/valutazione da parte di organismi nazionali o regionali competenti nell'ambito della procedura VINCA.**

La procedura EU Pilot in esame indica anche ulteriori casi di possibile violazione degli articoli 6, paragrafi 2, 3 e 4 della Direttiva Habitat, con riferimento ad alcune regioni italiane, tra le quali l'Abruzzo.

Per l'Abruzzo, le criticità rappresentate ai servizi della Commissione europea sono quelle sinteticamente indicate:

1. Assenza di pubblicità e trasparenza, anche relativamente ai monitoraggi ex-post derivanti da prescrizioni imposte dall'ente competente;
2. Assenza di partecipazione del pubblico nelle procedure VINCA (specialmente quelle di competenza comunale);



3. Lacune di coordinamento delle procedure VINCA ai vari livelli (che si ripercuotono negativamente sulla valutazione degli impatti cumulativi sui siti);
4. Assenza di strutture tecniche adeguate all'esame delle pratiche (specialmente quelle di competenza comunale);
5. Mancata informazione da parte dei comuni nei confronti della Regione Abruzzo relativamente ai singoli piani e progetti;
6. Mancata informazione nei confronti dei comuni da parte della Regione in merito alle procedure di competenza del Comitato VIA regionale, né da parte di altri comuni con i quali condividono lo stesso SIC/ZPS;
7. Mancata previsione normativa regionale relativa al coinvolgimento delle strutture di gestione delle riserve naturali regionali, anche quando queste sono riconosciute come SIC/ZPS.

Ciò premesso, le disposizioni regionali contenute nella legge europea regionale 2015 hanno inteso superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot presa in esame.

L'articolo 12, comma 1, della legge europea regionale 2015 prevede il coordinamento tra le procedure di VIA e la valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, se l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del richiamato D.P.R. 357/1997, l'articolo dispone che:

- a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di VA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la valutazione dell'Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 2 prevede che le autorità competenti per le procedure di valutazione d'incidenza ambientale, ossia la Regione ed i comuni, assicurino l'accesso alle informazioni, nonché la pubblicità e la partecipazione ai relativi procedimenti. Affinché ciò si realizzi, il comma 3 prevede che la Regione ed i comuni, in qualità di autorità competenti, garantiscano, in ogni fase del procedimento, lo scambio di informazioni, le consultazioni e la partecipazione al procedimento.

Il comma 4 detta disposizioni per assicurare l'osservanza delle prescrizioni e delle misure di mitigazione imposte dalle autorità competenti. In particolare, è previsto che le autorità competenti effettuino monitoraggi ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.

Il comma 5, richiamando il principio di leale collaborazione, dispone che i comuni, in qualità di autorità competenti, informino la Regione in ordine alle valutazioni in corso e alle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti. Ciò anche al fine di rendere effettivo lo scambio delle informazioni tra i comuni e la Regione.

Il comma 6 detta disposizioni relative all'adozione da parte della Giunta regionale di atti con i quali fissare criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.

Infine, il comma 7 prevede che, per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di valutazione di incidenza ambientale, la Regione, come autorità competente, informi dell'avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.



Numero	Titolo / Oggetto	Dipartimento regionale - Servizio	Materia	Norme europee	Inadempienza	Fasc
EU-Pilot 6955/14/ENVI Calendari Venatori	Richiesta di informazioni in tema di prelievo venatorio.	Dipartimento DPD <i>Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca</i> Servizio competente per la Caccia	Ambiente Caccia	Direttiva 2009/147/CE (Uccelli).	Presunta violazione del diritto dell'Unione, nell'attuazione della direttiva	Richiesta di informazioni
	<p>Iniziative assunte dalla struttura competente per superare / risolvere la procedura d'infrazione</p> <p>La richiesta di informazioni avviata dalla Commissione europea riguarda presunte violazioni al diritto europeo in tema di <i>Conservazione della Natura</i> ed in particolare circa la violazione dell'articolo 7.4 della Direttiva "Uccelli".</p> <p>In base alla documentazione pervenuta la Commissione Europea ha ritenuto che i Calendari Venatori approvati dalle Regioni italiane non sono allineati, per alcune specie di uccelli (tordo bottaccio, cesena e beccaccia) ai termini previsti dalle norme tecniche (emanate nel 2001 e successivamente rinnovate negli stessi termini nel 2014) dal Comitato tecnico scientifico europeo <i>Ornis</i>: le c.d. <i>Key Concepts</i>.</p> <p>Della questione, - che ovviamente ha interessato tutte le regioni italiane, per via della competenza delle stesse sulla predisposizione dei calendari venatori, - se ne è occupato il MATTM che dopo diverse riunioni tecniche e risposte interlocutorie alla Commissione europea, ha deciso di introdurre nel disegno di legge europea 2015, (attualmente in discussione in parlamento) la previsione dell'anticipazione della chiusura della caccia a tali specie al 20 gennaio. Ciò almeno fintantoché non vengono aggiornate in sede di Comitato <i>Ornis</i> le Key Concept applicabili all'Italia che vedono come termine ultimo per la caccia delle specie indicate la data del 20 gennaio.</p> <p>A titolo informativo si riporta a margine che la discussione sul tema è stata molto serrata soprattutto fra MATTM, Regioni e mondo della Caccia, in quanto attualmente i <i>Key Concepts</i> approvati dalla stesso Comitato tecnico scientifico e applicabili ad altri Stati Membri prevedono la chiusura della caccia per le stesse specie al 20 febbraio dell'anno, come ad esempio in Francia.</p> <p>Sul punto la questione è stata oggetto di ricorso al Tribunale dell'Unione Europea da parte delle associazioni venatorie Toscane, data la vicinanza con i territori della Corsica perché delle due l'una allora:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o i calendari venatori sono considerati in violazione anche quelli della Corsica (stato membro Francia); 2. o anche i calendari venatori italiani devono allinearsi alla data del 20 febbraio (come in Corsica) peraltro come validato da ampia e riconosciuta letteratura scientifica in tema. <p>Il Governo italiano con la scelta effettuata in sede della prossima legge europea 2015 ha certamente inteso chiudere sul nascere una possibile procedura d'infrazione, ma ha altresì frustrato il mondo venatorio italiano con un calendario più restrittivo rispetto ad altri paesi membri.</p>					
Note	La Regione Abruzzo e le strutture competenti hanno partecipato alla riunione tecniche tenutesi al MATTM e seguono la vicenda al fine di adeguare il calendario venatorio regionale alle disposizioni che saranno approvate.					



6. La partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del processo di formazione degli atti normativi dell'Unione Europea

6.1. La partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell'Unione Europea

La Regione Abruzzo ha approvato, in armonia con la legge statale 234/12, la L.R. 39/2014 con cui sono state stabilite, le regole per la partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione dell'ordinamento dell'Unione Europea.

In attuazione della citata legge regionale è stato approvato con **Del. UP n.103/2011** e con **DGR 370/2011**, il **Modello relativo alla "Fase Ascendente"**.

Tale modello è stato elaborato tenendo conto, non solo dell'organizzazione e delle prassi di lavoro del Consiglio e della Giunta, ma anche della necessità di creare modalità di lavoro innovative in conseguenza della particolare natura degli atti che entrambi gli Organi regionali dovranno assumere per formalizzare, le cosiddette "*osservazioni*" sulle proposte di atti normativi europei.

Il criterio che si è ritenuto fondamentale per la predisposizione del modello in oggetto è la necessità di pervenire alla **definizione di una posizione univoca** della Regione nell'ambito della partecipazione alla formazione degli atti europei, stante anche il sistema dei rapporti tra i due Organi delineato dallo Statuto e dalla L.R. 39/2014.

Diversi elementi sono stati, pertanto, presi in considerazione. Il primo è la necessità per quanto riguarda il Consiglio, di tenere conto del ruolo assegnato dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio alla Commissione competente in materia europea che funge da raccordo tra le altre Commissioni consiliari, propone al Consiglio la decisione finale riguardo alle materie su cui formulare osservazioni, facendo la sintesi tra le proposte della Giunta e quelle delle altre Commissioni consiliari, ed approva le osservazioni proposte dalla Giunta e dai Consiglieri regionali in via definitiva .

Il secondo elemento, per quanto riguarda la Giunta, è il ruolo di raccordo svolto dalla Direzione Generale e dal Servizio *Verifica e Coordinamento della compatibilità della normativa europea, aiuti di Stato* tra gli altri Dipartimenti regionali e di proposta delle materie sulle quali proporre osservazioni alla Giunta regionale, all'esito di tale raccordo.

Elenco delle Risoluzioni adottate secondo il modello relativo alla "Fase Ascendente"

Risoluzione n. 2 del 11/6/2015

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - **Strategia per il mercato unico digitale in Europa** COM (2015) 192 Final -P.E. 9/UE/2015.

Risoluzione n. 3 del 18/6/2015

Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - **Agenda Europea sulla Migrazione** COM (2015) 240 Final - P.E. 10/UE/2015, assegnato alla 4^a Commissione consiliare e per parere alla 5^a Commissione consiliare ed alla Commissione speciale su fenomeno migratorio e lavoro sommerso.



Risoluzione n. 4 del 20/10/2015

Partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente di formazione del diritto europeo - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un **quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010 – 2018)** (COM (2015) 429).

6.2. Osservazioni alle notifiche IMI sui requisiti proposti da altri Stati Membri a cui è subordinato l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio

La direttiva 2006/123/CE (*Direttiva servizi*) impone che gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori quali:

- restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
- requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
- obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società
- requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;
- il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;
- requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
- tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
- l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

Qualora gli Stati membri prevedano nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuino uno o più dei requisiti sopra descritti, notificano alla Commissione, specificando che si tratta di requisiti necessari, non discriminatori e proporzionali, il nuovo dispositivo. La Commissione comunica tale dispositivo agli altri Stati membri, qualora non ci siano osservazioni da quest'ultimi, il dispositivo si intende autorizzato.

La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

La notifica viene effettuata attraverso il **sistema informatico IMI** (*Sistema di informazione del Mercato Interno*) della Commissione europea.

Di seguito le notifiche IMI effettuate dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Notifica IMI n. 2828

Presentazione osservazioni della regione Abruzzo al progetto di decreto delle autorità francesi di cui alla notifica IMI n. 2828, ai sensi dell'articolo 12, commi 7-10, 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei*)




7. Sintesi degli atti europei recepiti nel 2015

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29, comma 7, lettera f) della L. n. 234/2012, la Conferenza delle Regioni e della Province autonome predispone annualmente l'elenco degli atti normativi con i quali le singole Regioni e le Province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a Leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle amministrazioni di che trattasi.

La suddetta Conferenza ha chiesto, con nota Prot. 5241/C3UE del 17 novembre 2015, alle Regioni e alle Province autonome di fornire **entro il 12 gennaio 2016** l'elenco di che trattasi, con riferimento agli atti europei recepiti da ciascuna Regione unitamente alla verifica di conformità dell'ordinamento regionale come previsto dall'art. 29, comma 3 della L. 234/2012.

La tabella che segue sintetizza i recepimenti di normative europee del 2015, disposti alla data di predisposizione della presente relazione:

Normativa Regionale	Oggetto	Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei
L.R. 5 maggio 2015, n. 9	<i>Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione delle direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)</i>	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, <i>relativa ai servizi nel mercato interno</i>
L.R. 21 maggio 2015, n. 10	<i>Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica</i>	Disciplina europea in materia di <i>Servizi di interesse economico generale (SIEG)</i>
L.R. 2 luglio 2015, n. 17	<i>Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)</i>	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, <i>relativa ai servizi nel mercato interno</i>
L.R. 4 luglio 2015, n. 18	<i>Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici</i>	Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione
L.R. 8 ottobre 2015, n. 28	<i>Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo</i>	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
L.R. 6 novembre 2015, n. 38	<i>Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa</i>	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche



Normativa Regionale	Oggetto	Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei
		Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle zone costiere

<p>Legge europea regionale 2015 (L.R. 20 agosto 2015, n. 22) <i>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015)</i></p>	<p>Riferimenti direttive, regolamenti europei e atti europei</p>
<p>Titolo II (Art. 2) (Attuazione della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana)</p>	<p>Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, <i>che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;</i></p>
<p>Titolo III - (Artt. 3 - 9) (Attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione)</p>	<p>Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, <i>che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;</i></p>
<p>Titolo IV - (Art. 10 - 11) (Attuazione della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dell'articolo 24 della legge n. 97/2013)</p>	<p>Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, <i>che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;</i></p>
<p>Titolo V - (Art. 12) (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat)</p>	<p>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, <i>relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</i></p>
<p>Titolo VI - (Art. 13 - 25) (Applicazione del regolamento (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia)</p>	<p>Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, <i>che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;</i></p>
<p>Titolo VII - (Art. 26) (Applicazione del regolamento (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali)</p>	<p>Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, <i>che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;</i></p>
<p>Titolo VIII - (Art. 27 - 29) (Attuazione delle Comunicazioni COM (2008) 394 e COM (2011) 78 sullo <i>Small Business Act</i>)</p>	<p>Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (<i>Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)</i>) Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (<i>Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa</i>).</p>



